

Provincia di Modena
Comune di San Felice sul Panaro

vPSC

Variante al PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Sindaco
Alberto Silvestri

Assessore all'Urbanistica
Simone Silvestri

Ufficio Tecnico
Ing. Daniele Castellazzi - Responsabile Area Tecnica
Geom. Lorena Ferrari - Resp. Settore Urbanistica
Dott.ssa Milena Mattioli
Geom. Cristiana Pivanti

a cura di:
Arch. Carla Ferrari

Consulenti:
per gli aspetti geologico-sismici ed idraulici:
Dott. Geol. Stefania Asti
Dott. Geol. Valeriano Franchi
per gli aspetti del traffico:
Ing. Francesco Mazza (Airis srl)
per gli aspetti acustici ed atmosferici:
Dott.sa Francesca Rametta (Airis srl)
Ing. Irene Bugamelli (Airis srl)

per gli aspetti giuridico-normativi:
Avv. Lorenzo Minganti

Collaboratori:
Ivan Passuti
Giulia Gadda
Dott. Geol. Alessandro Ghinoi

vPSC/NTA
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PSC

Variante

NTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Variante al PSC - vPSC/NTA

Indice

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Valore ed effetti del PSC	pag.	4
Art. 2	Contenuto del PSC	pag.	4
Art. 3	Elaborati costitutivi del PSC	pag.	6
Art. 4	Efficacia ed attuazione del PSC	pag.	8
Art. 5	Vincoli e limiti che derivano dal PSC	pag.	10
Art. 6	Prescrizioni, direttive e indirizzi	pag.	10
Art. 7	Edifici esistenti e previsioni del PSC	pag.	11
Art. 8	Carattere delle destinazioni funzionali	pag.	11
Art. 9	Rapporto del PSC con gli altri strumenti e atti di pianificazione	pag.	11
Art. 10	Carta Unica del Territorio	pag.	13
Art. 11	Misure di salvaguardia	pag.	13
Art. 12	Efficacia dei titoli abilitativi e degli strumenti urbanistici attuativi	pag.	13
Art. 13	Attuazione del PSC	pag.	14
Art. 14	Tipi di intervento	pag.	15

PARTE II
DISCIPLINA DEGLI USI E DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

Art. 15	Classificazione del territorio comunale	pag. 17
---------	---	---------

TITOLO I
SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 16	Ambito urbano storico (AS)	pag. 18
Art. 17	Edifici ed aree soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004	pag. 20
Art. 18	Edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale	pag. 20
Art. 19	Siti archeologici	pag. 22
Art. 20	Principali complessi architettonici storici non urbani	pag. 23
Art. 21	Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura	pag. 23
Art. 22	Viabilità storica	pag. 24
Art. 23	Canali storici	pag. 25

TITOLO II
TERRITORIO URBANIZZATO

Art. 24	Ambiti urbanizzati a prevalente destinazione residenziale (AC)	pag. 26
Art. 25	Ambiti urbanizzati a prevalente destinazione produttiva (AP)	pag. 28

TITOLO III
TERRITORIO URBANIZZABILE

Art. 26	Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)	pag. 30
Art. 26 bis	Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) in attuazione del POC.1	pag. 36
Art. 27	Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR)	pag. 36
Art. 28	(abrogato)	

TITOLO IV
TERRITORIO RURALE

Art. 29	Territorio rurale	pag. 43
---------	-------------------	---------

TITOLO V
ZONE ED ELEMENTI DI TUTELA

CAPO I
ELEMENTI DI INTERESSE NATURALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Art. 30	Sistema della rete ecologica	pag. 48
Art. 31	Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua	pag. 49
Art. 32	Corsi d'acqua della rete di bonifica e relative fasce di rispetto	pag. 51
Art. 32bis	Corsi d'acqua pubblici e relative fasce di rispetto	pag. 52
Art. 33	Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004	pag. 52
Art. 34	Zone di tutela ordinaria	pag. 53
Art. 35	Maceri	pag. 54
Art. 36	Zone di tutela naturalistica	pag. 54
Art. 36bis	Aree forestali e boschive	pag. 55

Art. 37	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	pag.	56
Art. 38	Dossi/paleodossi	pag.	57

CAPO II
AREE INTERESSATE DA RISCHIO IDRAULICO

Art. 39	Misure attive e passive da adottarsi nelle aree interessate da rischio idraulico	pag.	58
Art. 39bis	Aree ad elevata criticità idraulica	pag.	58
Art. 39ter	Aree A3 - Aree depresse ad elevata criticità idraulica di tipo B	pag.	60
Art. 39quater	Aree interessate da scenari di pericolosità P2 e P3 del reticolo idrografico secondario di pianura (PGRA)	pag.	61
Art. 40	Fasce di espansione inondabili	pag.	62
Art. 41	(abrogato)		

TITOLO VI
SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE

Art. 42	Sistema delle dotazioni territoriali	pag.	63
Art. 42 bis	Ambito produttivo per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (APFER)	pag.	64
Art. 43	Infrastrutture per la viabilità	pag.	65
Art. 44	Percorsi ciclabili	pag.	66
Art. 45	Dotazioni ecologiche (DOT_E)	pag.	67

TITOLO VII
LIMITI E RISPETTI

Art. 46	Elettrodotti	pag.	68
Art. 47	Impianti di telecomunicazione	pag.	70
Art. 48	Metanodotti	pag.	71
Art. 49	Limiti di rispetto dei depuratori	pag.	72
Art. 50	Limiti di rispetto cimiteriale	pag.	72
Art. 51	Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie	pag.	72
Art. 52	Limiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie	pag.	74

TITOLO VIII
ZONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 53	Zone per attività estrattive	pag.	74
---------	------------------------------	------	----

TITOLO IX
NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 54	Definizioni e finalità	pag.	75
Art. 55	Elaborati di riferimento	pag.	76
Art. 56	Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Microzonazione Sismica	pag.	77
Art. 57	Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l'Emergenza	pag.	78

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Valore ed effetti del PSC

1. Il presente Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento urbanistico generale con il quale il Comune di San Felice s/P stabilisce le scelte strategiche di governo del proprio territorio, volte a regolare lo sviluppo economico e sociale della popolazione, garantendo la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio comunale nonché la salvaguardia dei valori culturali e ambientali dello stesso.
2. Il PSC è stato elaborato nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali in materia di pianificazione urbanistica e di tutela e uso del territorio, in particolare degli artt. 18-bis e 28 della LR 20/2000 e dell'Atto di Coordinamento tecnico regionale, DGR_ER n. 994/2014 ed in conformità alle previsioni del PTCP.
3. I riferimenti, contenuti nel presente PSC, relativi a testi normativi, sono sempre riferiti al testo normativo vigente al momento in cui i contenuti del PSC trovano applicazione, salvo che non sia espressamente disposto diversamente.

Art. 2 Contenuto del PSC

1. Il PSC si articola negli elaborati richiamati al successivo art. 3 delle presenti NTA.
2. In occasione della formazione di ciascun POC, l'Amministrazione Comunale provvede a verificare lo stato di attuazione del PSC, al fine di garantire coerenza fra le previsioni del POC e quelle del PSC. A POC approvato, la successiva variante di PSC provvederà ad aggiornare conseguentemente il Quadro Conoscitivo del PSC, la cartografia del PSC e la Relazione del PSC, per le parti di territorio oggetto di trasformazione, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi, anche dimensionali, stabiliti dal PSC. All'esaurimento del dimensionamento previsto dal PSC, la previsione di eventuali nuove quote residenziali o produttive comporteranno la revisione del PSC, attraverso le procedure di legge. In occasione della formazione di ciascun POC deve essere anche verificata e aggiornata la classificazione acustica.
3. Il PSC persegue gli obiettivi generali e specifici dichiarati nella Relazione del PSC, attraverso le politiche/azioni a tal fine, ivi, indicati.
4. Il PSC definisce previsioni di sviluppo urbano di tipo residenziale (in ambiti ARS da attuare tramite POC), con riferimento al massimo incremento di territorio urbanizzabile per nuovi insediamenti abitativi fissato dal PTCP = 5% della Superficie del territorio complessivamente insediato (escluse le aree produttive consolidate e le aree a parco pubblico), pari a 13,43 Ha (134.300 mq, che costituiscono il dimensionamento residenziale del PSC), nell'ambito dei quali il numero massimo di alloggi, assumendo una dimensione media dell'alloggio di 85 mq di SC (SU+SA) ed

applicando l'indice massimo consentito dal PSC (UT = 0,25 mq/mq), è pari a circa 400 alloggi.

Il dimensionamento di cui sopra trova applicazione, tramite POC, negli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (ARS).

5. La superficie massima urbanizzabile per ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali (ARS), ai sensi dell'art. 50 delle NTA del PTCP e con riferimento all'Allegato 3 delle stesse NTA del PTCP, è fissato in 13,43 Ha, che costituisce il dimensionamento residenziale del PSC, corrispondenti al 5% del territorio insediato.
6. Il PSC definisce inoltre l'incremento massimo del territorio urbanizzabile a fini produttivi, da attuare tramite POC, in un orizzonte temporale di 20 anni, pari a $1.266.185 \text{ mq} \times 30\% = 379.855 \text{ mq}$ di ST, tutti concentrati nel Polo Produttivo di San Felice, che costituiscono il dimensionamento produttivo del PSC.
Il dimensionamento di cui sopra trova applicazione, tramite POC, negli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi" (APR) del PSC.
7. Gli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (ARS) e gli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi" (APR) sono più ampi di quanto necessario ad ospitare la quantità previste, in termini di dimensionamento, dal PSC, valutando che debbano essere selezionati dai POC su un ventaglio di possibilità, tutte ritenute ambientalmente e territorialmente sostenibili dalla Valsat, ma in alternativa e in competizione fra loro.
8. L'attuazione del dimensionamento di cui ai precedenti commi sarà oggetto di monitoraggio in sede di pianificazione operativa (POC) che dovrà, di volta in volta, rendicontare sullo stato di attuazione, in base al monitoraggio che l'amministrazione comunale è tenuta ad effettuare rispetto alla realizzazione degli interventi nel territorio comunale.
9. Con riferimento al dimensionamento programmato di cui al precedente comma 4, il PSC, in coerenza con gli artt. A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla LR 6/2009, assume l'obiettivo che una parte delle residenze sia costituita da ERS, al fine di assicurare un'offerta abitativa differenziata e di determinare le condizioni per una politica attiva dell'Amministrazione comunale in materia di accesso alla casa per le fasce sociali più deboli. A tal fine, una quota del dimensionamento programmato, pari complessivamente al 20% dei nuovi alloggi previsti nell'ambito dei nuovi ambiti residenziali (ARS) del Comune di San Felice, dovrà essere rappresentato da ERS, per la cui attuazione è prevista:
 - nel caso di nuovi insediamenti residenziali: la cessione al Comune, a titolo gratuito, di una quota di aree definita dal POC, pari al 20% delle aree destinate a nuove costruzioni, ai sensi dell'art. A-6ter, comma 1, punto a) dell'Allegato alla LR 20/2000;
 - nel caso di interventi di riqualificazione nonché nel caso di nuovi insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali, commerciali, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso: il riconoscimento a favore del Comune di un contributo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, definito dal POC a seguito di accordi di cui all'articolo 18, ai sensi dell'art. A-6ter, comma 1, punto b) dell'Allegato alla LR 20/2000.

10. A tal fine, in ciascun ambito ARS, il POC deve prevedere che l'offerta di ERS sia almeno pari al 20% del numero di alloggi, con cessione al Comune, a titolo gratuito, di una quota di aree pari al 20% delle aree destinate a nuove costruzioni, stabilendo, ove necessario, la quota di ERS destinata all'affitto permanente o almeno trentennale, a canoni calmierati. Il POC, nel disciplinare gli interventi di trasformazione, specifica il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale da realizzare e ne disciplina l'attuazione, assicurando la sostenibilità complessiva degli insediamenti previsti e l'armonica integrazione degli stessi.

Art. 3

Elaborati costitutivi del PSC

1. Il PSC si compone dei seguenti elaborati costitutivi:
 - a) *Quadro Conoscitivo* del territorio comunale;
 - b) *Norme Tecniche di Attuazione* (di seguito denominate *NTA*);
 - c) Cartografia del PSC:
 - Tavola vPSC/T.1A - PSC - Piano Strutturale Comunale - Sistema delle tutele (scala 1:10.000)
 - Tavola vPSC/T.1B - PSC - Piano Strutturale Comunale - Classificazione del territorio (scala 1:10.000)
 - Tavola vPSC/T.2.a,b,c,d - PSC - Piano Strutturale Comunale - Sistema insediativo storico (scala 1:5.000)
 - Tav. vPSC/T.3 - Microzonazione sismica - Carta dei fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione
 - Tav. PSC/T.4._{A/D} - Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)
 - d) *Relazione* del PSC (PSC/R);
 - d1) *Relazione* della Variante al PSC (vPSC/R);
 - e) Schede "*Classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico*" (vPSC/C)
 - f) "*Classificazione strade e Centri Abitati*" (vPSC/ST)
 - i) *Rapporto Ambientale (VAS-VALSAT)*, comprensivo delle Schede di VALSAT (vPSC/V-R)
 - l) *Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale (VAS-VALSAT)* della Variante al PSC (vPSC/V-SnT)
 - m) *Rapporto Ambientale del PSC (VAS-ValsAT)* - tavola di sintesi dei condizionamenti alle trasformazioni e matrice di valutazione (vPSC/V-T)
 - n) *Scheda dei vincoli della Variante al PSC* (vPSC/SV)
 - m) *Accordo con privati ai sensi dell' art. 18 della L.R. 20/2000, approvato con Del. G.C. n. 3 del 19.01.2017 e sottoscritto il 25.01.2017* (vPSC/Allegato)
2. Il *Quadro Conoscitivo* del PSC originario (approvato con Del. C.C. n. 25 del 22/04/2009) si compone dei seguenti elaborati:

QC/I	QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC INTRODUZIONE E ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	
QC.1/R	SISTEMA INSEDIATIVO ATTUALE - Relazione con le seguenti tavole A3	
	QC.1/t1	MOSAICO DEI PRG - Serie storica - 1986

	QC.1/t2	MOSAICO DEI PRG - Serie storica - 1996
	QC.1/t3	MOSAICO DEI PRG - Pianificazione urbanistica vigente
QC.1/T1	STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE - territorio comunale	
QC.1/T2	DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI	
QC.1/T3	RETI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	
QC.1/S1	SCHEDE DOTAZIONI TERRITORIALI	
QC.1/S2	SCHEDE DI ANALISI DEI TESSUTI URBANI	
QC.2/R	SISTEMA INSEDIATIVO STORICO - Relazione	
QC.2/T1	PERSISTENZE DELL'INSEDIAMENTO STORICO	
QC.2/T2	EROSIONE ANTROPICA	
QC.2/T3a/b/c/d	BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO	
QC.2/T4	CARTA DEL RISCHIO E DELLE POTENZIALITA' ARCHEOLOGICHE	
QC.2/Sa/b/c/d	CATALOGAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO	
QC.3/R	SISTEMA SOCIO-ECONOMICO - Relazione	
QC.4/R	SISTEMA DELLA MOBILITA' - Relazione	
QC.4/T	MOBILITA' E TRAFFICO: Criticità	
QC.5/R	SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE - Relazione con le seguenti tavole A3	
	QC.5/t1	LITOLOGIA DI SUPERFICIE
	QC.5/t2	GEOMORFOLOGIA
	QC.5/t3	IDROGRAFIA
	QC.5/t4	RESISTENZA MECCANICA DEI TERRENI
	QC.5/t5	PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE - Effetti di sito
	QC.5/t6	PIEZOMETRIA DELLA FALDA ACQUIFERA SUPERFICIALE
	QC.5/t7	SOGGIACENZA DELLA FALDA ACQUIFERA SUPERFICIALE
QC.5/T1	SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE: Vincoli e tutele	
QC.5/T2	SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE: Emergenze e criticità	
QC.5/S1	SCHEDE DEI CORSI D'ACQUA	
QC.5/S2	SCHEDE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE	
QC.6/R	RUMORE - QUALITA' DELL'ARIA - Relazione con le seguenti tavole A3	
	QC.6/t1	RUMORE - CRITICITA'
	QC.6/t2	QUALITA' DELL'ARIA - CRITICITA'
QC.6/T	RUMORE E QUALITA' DELL'ARIA: Sintesi impatti e sensibilità	
QC.7/R	AGRICOLTURA - Relazione con le seguenti tavole A3	
	QC.7/t1	AGRICOLTURA - QUALITA' DEL SISTEMA AGRICOLO ED ELEMENTI DI CRITICITA'
QC.7/A	AGRICOLTURA - Allegati	
QC.8/R	PAESAGGIO - Relazione con le seguenti tavole A3	
	QC.8/t1	PAESAGGIO: ELEMENTI STORICO-CULTURALI, DI TUTELA E DI ANALISI PERCETTIVA
	QC.8/t2	PAESAGGIO: ELEMENTI FISICO-MORFOLOGICI NATURALI E ANTROPICI
QC.8/A	PAESAGGIO: SENSIBILITA' PAESAGGISTICA ED ELEMENTI DI CRITICITA'	
QC.9/R	PAESAGGIO - Allegati	
	ECOSISTEMI - Relazione con le seguenti tavole A3	
QC.9/A	QC.9/t1	ECOSISTEMI: QUALITA' ECOSISTEMICA ED ELEMENTI DI CRITICITA'
QC.7-8-9/T	ECOSISTEMI - Allegati	
QC/Sintesi	TERRITORIO RURALE - PAESAGGIO - ECOSISTEMI: Emergenze e criticità SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC EMERGENZE, CRITICITA', LIMITI E CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI	

L'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PSC, sviluppato in occasione della Variante al PSC, si compone dei seguenti elaborati:

QC.5/R (agg)	SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE - Relazione - aggiornamento	
	con l'aggiornamento della seguente tavola A3	
	QC.5/t3 (agg)	IDROGRAFIA
QC.5/T1 (agg)	SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE: Vincoli e tutele - aggiornamento	
QC.5/T2 (agg)	SUOLO - SOTTOSUOLO - ACQUE: Emergenze e criticità - aggiornamento	

3. La base cartografica non costituisce certificazione probante relativamente alla forma e alla localizzazione degli edifici e degli altri elementi rappresentati.
4. Nell'applicazione delle previsioni del PSC, in caso di non corrispondenza o di dubbio interpretativo fra il contenuto delle presenti NTA e gli elaborati cartografici, prevale quanto disposto dalle presenti NTA. In caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati grafici, prevale quello in scala a denominatore minore.

Art. 4

Efficacia ed attuazione del PSC

1. Il PSC stabilisce gli obiettivi generali e le scelte strategiche volte ad assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio di San Felice s/P sotto i profili sociale, economico ed ambientale ed il miglioramento della qualità della vita della comunità ivi insediata. A seguito dell'entrata in vigore del PSC, ai sensi dell'art. 32, comma 13, della LR 20/2000, sono implicitamente abrogate tutte le disposizioni di ogni altro piano, programma e atto amministrativo comunale che diversamente dispongano o che siano con questo incompatibili.
2. Le scelte strategiche e gli obiettivi generali e specifici del PSC, dichiarati nella Relazione dell'originario PSC, anche in termini prestazionali, sono perseguiti ed attuati mediante tutta l'azione amministrativa del Comune di San Felice s/P, in particolare negli atti di programmazione e pianificazione e specificatamente negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,
3. Il Quadro Conoscitivo, nel definire una organica rappresentazione e valutazione del territorio comunale e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, costituisce riferimento necessario per tutta l'attività amministrativa del Comune di San Felice s/P, ed in particolare per la pianificazione e programmazione territoriale ed urbanistica, anche attuativa, nonché per la pianificazione e programmazione settoriale comunale, allo scopo di assicurare la coerenza delle trasformazioni e degli usi previsti con le caratteristiche del tessuto economico e sociale del comune e del suo territorio nonché con le criticità ed i processi evolutivi che li connotano.
4. Il PSC classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale (tav. vPSC/T.1B) e, all'interno di tale classificazione, individua i diversi ambiti caratterizzati da differenti previsioni regolative, stabilendone le caratteristiche urbanistiche e funzionali e gli obiettivi di qualità che devono essere perseguiti dalla pianificazione attuativa e settoriale comunale.

5. Il PSC può essere attuato tramite intervento diretto oppure tramite strumento urbanistico attuativo (PUA), nel rispetto delle previsioni del RUE.
6. Per le aree soggette ad intervento diretto il PSC stabilisce, tramite direttive ed indirizzi, i criteri generali di trasformazione, mentre il RUE definisce gli indici di edificabilità, le modalità di intervento, le categorie funzionali ammissibili, limitandole agli usi compatibili con il contesto urbanistico di intervento, i parametri urbanistici ed edilizi e le eventuali prescrizioni particolari.
7. Per gli ambiti di trasformazione ARS e APR, i criteri e le modalità di intervento, le trasformazioni d'uso ammissibili, i parametri urbanistici ed edilizi e le eventuali prescrizioni particolari sono definiti dal POC (Piano Operativo Comunale), in coerenza con gli indirizzi dettati dalle presenti NTA del PSC.
8. La Vas-Valsat costituisce parte integrante del PSC e le sue valutazioni, circa i potenziali effetti, positivi e negativi, delle scelte operate e sulla misure necessarie a impedire mitigare o compensare gli impatti negativi delle previsioni del piano, costituiscono riferimento necessario sia per la pianificazione attuativa e settoriale sia per il monitoraggio degli effetti sul territorio dell'attuazione del PSC, anche ai fini della revisione e variazione dei contenuti dello stesso.
9. Il PSC, approvato con atto CC n. 25 del 22/04/2009, è entrato in vigore ai sensi dell'art. 33, co. 3, LR 20/2000 in data 20/05/2009 ed è stato successivamente modificato secondo la tabella che segue:

N.	Adozione	Approvazione	Entrata in vigore	Articoli del RUE modificati
1	Del. C.C. n. 57 del 26/09/2008	Del. C.C. n. 25 del 22/04/2009	20/05/2009	Edizione originaria
2	Del. C.C. n. 3 del 09/02/2011	Del. C.C. n. 17 del 26/04/2011	11/05/2011	Aggiunto Art. 42 bis
3	Del. C.C. n. 74 del 17/12/2013 (variante in adeguamento al PdR_1)	Del. C.C. n. 30 del 28/04/2014 (variante in adeguamento al PdR_1)	04/06/2014	Eliminato Art. 41 Aggiunti Artt. 54, 55, 56, 57 Modificati Artt. 3, 14, 16, 17, 18, 43
4	Del. C.C. n. n. 36 del 19/5/2014 (variante in adeguamento al PdR_2)	Del. C.C. n. 82 del 12/11/2014 (variante in adeguamento al PdR_2)	14/01/2015	Eliminato Art. 28 Modificati Artt. 18, 26, 27
5	Del. C.C. n. 2 del 14/1/2016 (variante in adeguamento alla Variante al PdR)	Del. C.C. n. 42 del 23/05/2016	BUR n.261 del 24.08.2016	Modificato Art. 32

Art. 5
Vincoli e limiti che derivano dal PSC

1. Le previsioni del PSC individuano i limiti e i vincoli agli usi e alle trasformazioni del suolo che derivano:
 - a) dalle caratteristiche del territorio, secondo quanto disposto da leggi statali o regionali relative alla salvaguardia della salute dei cittadini, alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura e alla difesa del suolo;
 - b) dalla morfologia o geologia dei suoli;
 - c) dai fattori di rischio naturale e ambientale.
2. Ogni intervento urbanistico od edilizio ammesso dal PSC e disciplinato dal RUE o dal POC, è subordinato alla realizzazione e cessione delle previste dotazioni territoriali ed ecologiche prescritte dal PSC, nonché alla soddisfazione delle condizioni di sostenibilità specificamente previste dal PSC o dal POC. Le condizioni di sostenibilità si considerano soddisfatte ove sia verificata la presenza di quegli elementi territoriali, ambientali od infrastrutturali che garantiscano la sostenibilità dell'intervento; la soddisfazione delle condizioni di sostenibilità può derivare dalla realizzazione, da parte del soggetto interveniente o di altro soggetto, delle necessarie infrastrutture od opere di compensazione o mitigazione.
3. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno natura conformativa del diritto di proprietà delle aree interessate e operano a tempo indeterminato. Esse, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della LR 20/2000, non comportano l'apposizione di vincoli espropriativi e non danno diritto al pagamento di alcun indennizzo.
4. Relativamente ai comparti facenti parte degli ambiti ARS e APR, il POC può integrare le condizioni di sostenibilità previste dal PSC, a seguito degli approfondimenti condotti con il grado di dettaglio relativo a tale strumento urbanistico; tali integrazioni operano limitatamente al comparto così preso in esame.

Art. 6
Prescrizioni, direttive e indirizzi

1. Il PSC si esprime attraverso prescrizioni, direttive e indirizzi:
 - a) le indicazioni in merito ai limiti fisici, alle criticità presenti nel territorio e alle esigenze di miglioramento della qualità urbana ed ecologico ambientale presenti nel Quadro Conoscitivo e nelle Relazioni del PSC costituiscono **indirizzi** per l'attività pianificatoria e per l'azione amministrativa comunale;
 - b) le condizioni e i limiti di sostenibilità previste dal Quadro Conoscitivo relativamente agli interventi di trasformazione ammissibili, costituiscono **direttive** che devono essere osservate nell'elaborazione dei contenuti dei piani urbanistici sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione;
 - c) le indicazioni contenute nella VAS-VALSAT in merito agli interventi volti alla mitigazione, riequilibrio e compensazione degli impatti ambientali e territoriali degli interventi previsti dal PSC costituiscono **prescrizioni** che devono essere osservate in sede di attuazione dei medesimi interventi;

- d) le presenti NTA costituiscono **prescrizioni** che devono trovare puntuale e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operino nel territorio comunale.
2. Il PSC, attraverso le proprie direttive, specifica i casi in cui gli interventi possono essere disciplinati dal POC, assegnando a tale strumento la possibilità di prevedere modifiche ai parametri funzionali, urbanistici ed edilizi, dettando le eventuali condizioni all'intervento, sulla base della ValSAT e comunque nei limiti e condizioni dettate, di volta in volta, dalle presenti norme.

Art. 7

Edifici esistenti e previsioni del PSC

1. Gli edifici esistenti sono sottoposti alle prescrizioni derivanti dalla cartografia del PSC e dalle NTA del PSC stesso.
2. Gli edifici esistenti in contrasto con le previsioni del PSC sono suscettibili esclusivamente di interventi di completo adeguamento alle prescrizioni del PSC, attraverso interventi disciplinati dal RUE o dal POC, ovvero di interventi di mantenimento dell'esistente, nei casi ammessi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle presenti NTA o dal RUE.

Art. 8

Carattere delle destinazioni funzionali

1. Le destinazioni funzionali attribuite dal PSC ai diversi ambiti e zone hanno carattere di prevalenza funzionale e sono specificate, con efficacia conformativa, dal RUE. Le destinazioni funzionali indicate dal PSC possono essere modificate dal POC nei casi espressamente indicati dalle presenti norme.
2. Oltre alle categorie funzionali espressamente indicate dalle presenti NTA o dal RUE, si intendono sempre ammesse le infrastrutture per l'urbanizzazione, gli allacciamenti, gli impianti tecnologici (comprendenti, oltre alle reti, anche manufatti ed impianti connessi allo sviluppo e alla gestione delle reti e dei servizi tecnologici urbani e produttivi quali le centrali e/o cabine, ecc.), le strutture e gli impianti tecnologici, nonché i percorsi pedonali e ciclabili.
3. Sono inoltre da considerarsi conformative le caratteristiche funzionali stabilite dal PSC relativamente alle aree di valore naturale ed ambientale nonché a quelle di interesse naturale, ambientale e paesaggistico.

Art. 9

Rapporto del PSC con gli altri strumenti e atti di pianificazione

1. Il presente PSC prevale su ogni previsione incompatibile contenuta in piani, programmi o atti amministrativi comunque denominati, di competenza del Comune, che siano volti a

tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11 delle presenti NTA relativo alle misure di salvaguardia. Il PSC prevale e si applica altresì nei procedimenti amministrativi eventualmente in corso al momento della sua entrata in vigore.

2. A seguito dell'entrata in vigore del PSC, il POC, il RUE, il PUA e ogni altro piano, programma o atto amministrativo comunale sono predisposti e approvati in conformità al medesimo PSC e non possono modificarne i contenuti, fatto salvo quanto previsto dalle presenti norme.
3. Per gli ambiti del territorio urbanizzato, del territorio urbanizzabile e del territorio rurale, il PSC stabilisce i criteri per la definizione, da parte del RUE o del POC, delle modalità di attuazione, delle categorie funzionali ammissibili e dei parametri urbanistici ed edilizi e prescrizioni che devono essere osservati in sede attuativa. I criteri di massima per la definizione degli indici edilizi sono normalmente espressi tramite l'indicazione dei termini, minimo e massimo, entro i quali il POC od il RUE individuano il valore dell'indice effettivo; il termine inferiore può essere motivatamente derogato mentre il termine superiore è inderogabile e non può essere superato se non modificando il PSC.
4. Il PSC può indicare, per gli ambiti soggetti a POC, le aree ove prioritariamente devono essere localizzate le dotazioni territoriali, con particolare attenzione alle aree da destinare a verde pubblico, a fasce di ambientazione poste a fianco della viabilità principale o di ambiti produttivi, a dotazioni ecologiche e ambientali. Tali indicazioni, ove formulate, costituiscono direttive ai fini della elaborazione del POC.
5. Il POC può apportare rettifiche non sostanziali alle delimitazioni degli ambiti, delle zone, dei perimetri e di ogni altro elemento territoriale, comunque denominato, operate dalla cartografia del PSC. Tali rettifiche possono derivare anche da una più attenta considerazione dell'assetto catastale ovvero da rilevazioni topografiche che mettano in evidenza la necessità di escludere ovvero ricomprendere, piccole porzioni di territorio, al fine di ottimizzare la progettazione dell'ambito o della zona perimetrata. Le rettifiche non possono comunque interessare gli ambiti soggetti a disciplina di tutela. Tali rettifiche devono essere adeguatamente rappresentate in appositi elaborati cartografici del POC, con l'indicazione delle motivazioni di ciascuna di esse e l'attestazione del fatto che le stesse non interessino ambiti soggetti a tutela esplicitamente esclusi dal PSC e che non impediscono o rendono più gravosa la realizzazione di infrastrutture pubbliche o il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal PSC per ciascun ambito del territorio comunale.
6. Le previsioni del PSC possono essere rese inapplicabili dall'entrata in vigore di disposizioni legislative immediatamente cogenti ovvero di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale provinciali o regionali con esse incompatibili.

Art. 10
Carta Unica del Territorio

1. Il PSC costituisce nel suo insieme, Carta Unica del Territorio, ai sensi dell'art. 19 della LR 20/2000.

Art. 11
Misure di salvaguardia

1. Dalla data di adozione del PSC e delle sue eventuali varianti, e sino all'entrata in vigore, ai sensi dell'art. 32, co. 13, della LR 20/2000, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della LR 20/2000.

Art. 12
Efficacia dei titoli abilitativi e degli strumenti urbanistici attuativi

1. I titoli abilitativi precedentemente rilasciati decadono con l'entrata in vigore di contrastanti disposizioni del PSC, salvo che non siano già stati iniziati i lavori e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio; in tal caso non potrà essere presentata la comunicazione motivata di proroga dei lavori di cui agli artt. 16, co. 2 e 19, co. 3, della LR 15/2013.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi pubblici e privati già approvati e convenzionati (per quelli privati) alla data di approvazione del presente PSC in conformità al PRG previgente, anche se non completamente attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella relativa convenzione urbanistica, recependo le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri, urbanistici ed edilizi previste dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa Emilia Romagna n. 279/2010.
3. Nei comparti con piano urbanistico attuativo approvato e convenzionato, allo scadere dei termini fissati in convenzione per la realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione:
 - a) **qualora le opere di urbanizzazione non siano completate e sia decorso il termine per la loro esecuzione oppure qualora sia decorso il termine per la loro esecuzione senza che questa sia incominciata**, fermi restando:
 - il potere del Comune di pianificare diversamente l'area,
 - alla scadenza del termine per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'obbligo di cessione delle stesse al Comune ed il potere di questo di agire coattivamente per la realizzazione delle suddette opere e cessione delle relative aree (es. escussione della fideiussione, esecuzione in danno, azione ex art. 2932 c.c., ecc...),
è ammesso il rilascio dei titoli abilitativi nel rispetto delle prescrizioni di zona, facendo riferimento alle modalità di calcolo dei parametri di cui alla DAL 279/2010;
 - b) **qualora le opere di urbanizzazione siano state completate ma i lotti non siano stati completamente edificati**, lo strumento urbanistico attuativo potrà ritenersi

completato e resteranno efficaci i parametri urbanistici ed edilizi fissati dagli strumenti urbanistici attuativi per la loro completa attuazione, nei lotti eventualmente ancora liberi o da completare, facendo riferimento alle modalità di calcolo dei parametri di cui alla DAL 279/2010.

4. Nei comparti soggetti ad intervento urbanistico attuativo approvato, eventuali varianti che introducano modifiche sostanziali all'assetto funzionale del comparto, devono essere previste nell'ambito di un POC che fisserà, eventualmente, sulla base di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, i nuovi parametri funzionali, urbanistici ed edilizi e le condizioni all'attuazione, sulla base della ValSAT, anche al fine di garantire coerenza con lo schema planivolumetrico originario eventualmente avviato e comunque con il PSC.
5. Il RUE e il POC possono motivatamente destinare le aree cedute al Comune sulla base di strumenti urbanistici, attuati od in corso di attuazione, ad un utilizzo diverso da quello previsto dallo stesso strumento urbanistico attuativo, fermo restandone l'utilizzo pubblico o per finalità di pubblico interesse ed il rispetto delle superfici minime per le dotazioni territoriali stabilito dalla legislazione e dagli strumenti urbanistici..

Art. 13 **Attuazione del PSC**

1. Negli ambiti ARS e APR le trasformazioni si attuano obbligatoriamente attraverso il Piano Operativo Comunale (POC), il quale, nel programmare, secondo un progetto unitario, la contestuale realizzazione e attivazione degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali, ne detta la disciplina urbanistica di dettaglio ovvero prevede la necessità della pianificazione attuativa attraverso la predisposizione e approvazione di Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata. La redazione del POC dovrà essere sviluppata anche alla luce delle indicazioni derivanti dal confronto con gli enti gestori delle reti infrastrutturali, volto a segnalare eventuali criticità e conseguenti necessità di operare adeguamenti o completamenti delle reti.
2. Negli ambiti del territorio assoggettati dal PSC a POC, come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 8, co. 1, della LR 15/2013, salvo quanto disposto dalle presenti NTA, in relazione ai diversi ambiti.
3. I medesimi interventi previsti dal precedente comma 2 sono nuovamente consentiti negli ambiti soggetti a POC, una volta scaduto il termine quinquennale di efficacia del POC stesso, salvo che gli eventuali vincoli espropriativi non siano stati reiterati. Qualora sia stato approvato il previsto PUA, oppure il POC abbia assunto ai sensi dell'art. 30, comma 4, della L.R. 20/2000 valore ed effetti del PUA in deroga al termine quinquennale ordinario, troverà applicazione la relativa disciplina contenuta nel piano attuativo.
4. Il RUE indica gli elaborati costitutivi dei PUA.

5. Le operazioni di negoziazione urbanistica realizzate tramite gli accordi di pianificazione con privati o con qualsiasi altro strumento che sia diretto a tale scopo, comunque denominato, sono finalizzate al perseguimento di uno o più obiettivi di rilevante interesse pubblico. Gli obiettivi da perseguire prioritariamente sono quelli indicati e fatti propri dal PSC. La determinazione dell'organo esecutivo che precede l'accordo deve dare espressamente conto di quali rilevanti interessi pubblici siano perseguiti e deve specificare perché questi non siano perseguibili con altri strumenti o lo siano più difficilmente, dimostrando, anche avvalendosi di computi metrici estimativi, stime, valori parametrici ed altro, che il valore di questi interessi pubblici per la comunità è comparato con l'utilità che il privato ricaverà dall'accordo. Ai fini della valutazione del rilevante interesse pubblico, non potranno in ogni caso considerarsi le opere ed infrastrutture che siano da considerarsi quali condizioni di sostenibilità e/o fattibilità dell'intervento, in quanto richieste dal PSC, dal RUE, dal POC o da atti di amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi settoriali.
6. La selezione degli ambiti da inserire nel POC e la relativa disciplina, possono essere stabiliti a seguito di:
 - a) determinazione unilaterale dell'Amministrazione comunale,
 - b) recepimento di accordo di pianificazione con privati, ex art. 18 LR 20/2000, stipulato nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, pubblicità e partecipazione,
 - c) recepimento di accordo di pianificazione con privati stipulato a seguito della gara pubblica prevista dall'art. 30, comma 10, LR 20/2000.
7. L'approvazione di accordi di pianificazione con privati ex art. 18 LR 20/2000, o di altri atti di negoziazione urbanistica, è subordinata alla verifica di conformità dei contenuti al PSC.
8. Il contrasto o la non perfetta coerenza fra un accordo di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 stipulato anteriormente all'adozione del PSC ed una norma del PSC, è risolto a favore della seconda; Tale disciplina si applica anche agli altri atti negoziali con privati, comunque denominati, che presentino gli stessi requisiti di contenuto e forma degli accordi di pianificazione con privati.
9. L'approvazione di accordi di pianificazione con privati ex art. 18 LR 20/2000 o di altri atti di negoziazione urbanistica, è subordinata alla verifica di conformità dei contenuti al PSC. Tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento urbanistico cui accedono e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e partecipazione.

Art. 14

Tipi di intervento

1. Il PSC individua, con apposita grafia, nelle tavole vPSC/T.2 "Sistema insediativo storico", gli edifici classificati di interesse storico-architettonico, per ciascuno dei quali specifica gli interventi ammissibili nell'ambito delle seguenti categorie di intervento:
RS (D.Lgs. 42/2004) - Edifici e aree soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004

(interventi soggetti ad Autorizzazione della competente Soprintendenza "Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara", ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004)

RS - restauro scientifico,

RC - restauro e risanamento conservativo.

In relazione alle diverse tipologie architettoniche degli edifici e alla particolare rilevanza nel contesto urbanistico che li ospita, il PSC detta prescrizioni specifiche per le diverse tipologie rappresentate, nella cartografia del PSC (vPSC/T.2.a,b,c,d) e nelle schede di "Classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico" (PSC/C), con le sigle:

- RCA: ville, case padronali ed edifici civili, di particolare interesse storico-architettonico e artistico,

- RCB: villini urbani ed edifici civili e rurali, di interesse storico-architettonico,

- RCC: edifici civili e rurali, di interesse storico-architettonico-tipologico-testimoniale.

Per tali edifici, con le esclusioni della legislazione vigente e con le limitazioni eventualmente dettate dal RUE per le diverse aree urbanistiche, sono inoltre ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria (MS), le modifiche di destinazione d'uso (MU).

2. Per gli edifici esistenti non classificati di interesse storico-architettonico dal PSC, sono sempre ammessi i seguenti interventi:

MS - manutenzione straordinaria

RS - restauro scientifico

RC - restauro e risanamento conservativo

RE - ristrutturazione edilizia

D - demolizione

RU - ristrutturazione urbanistica, ove ammessa dalle presenti NTA o dal RUE

MU - modifica di destinazione d'uso.

oltre all'attività edilizia libera nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001.

3. Le presenti NTA e il RUE specificano i casi in cui, per gli edifici esistenti, sono ammessi interventi di ampliamento (AM) e/o di ristrutturazione urbanistica (RU).
4. Le presenti NTA e il RUE specificano i casi in cui sono ammessi interventi di nuova costruzione (NC).
5. Su tutto il territorio comunale, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione (NC), di ampliamento e di ristrutturazione edilizia quando questa preveda la demolizione e ricostruzione dell'edificio, è vietata la realizzazione di vani interrati e seminterrati.
6. Gli interventi di ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 dell'art. 4 della LR 16/2012 "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012", devono avvenire al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4 citato, come integrato dall'Ordinanza commissariale n. 60/2013, fatta salva la facoltà del soggetto interessato di procedere alla ricostruzione dell'edificio originario, nel rispetto della

sagoma, del volume e del sedime originari, qualora l'applicazione di tali disposizioni comporti l'impossibilità di ricostruire l'edificio nelle sue precedenti caratteristiche.

PARTE II DISCIPLINA DEGLI USI E DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

Art. 15 Classificazione del territorio comunale

1. Il PSC classifica il territorio comunale in ambiti e zone/elementi di tutela per i quali detta norme specifiche, ai sensi dei successivi articoli.
2. Gli "ambiti" e le "zone/elementi di tutela" del PSC sono così articolati:
 - Sistema insediativo storico:**
 - Ambito urbano storico (AS)
 - Edifici soggetti a tutela ai sensi del DLgs. 42/2004
 - Edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale
 - Siti archeologici
 - Principali complessi architettonici storici non urbani
 - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura
 - Viabilità storica
 - Canali storici
 - Territorio urbanizzato:**
 - Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale
 - Ambiti a prevalente destinazione residenziale in corso di attuazione
 - Ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione produttiva
 - Ambiti a prevalente destinazione produttiva in corso di attuazione
 - Territorio urbanizzabile:**
 - Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)
 - Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR)
 - Territorio rurale:**
 - Aree di valore naturale e ambientale (AVN)
 - Ambiti agricoli di interesse paesaggistico (ARP)
 - Ambiti ad alta produttività agricola (AVA)
 - Ambiti agricoli periurbani a prevalente connotazione ecologico-ambientale (AAP)
 - Zone ed elementi di tutela:**
 - **Elementi di interesse naturale, ambientale e paesaggistico**
 - Sistema della rete ecologica
 - Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua
 - Corsi d'acqua della rete di bonifica e relative fasce di rispetto
 - Fasce di tutela delle acque pubbliche ex DLgs. 42/2004
 - Zone di tutela ordinaria
 - Maceri
 - Zone di tutela naturalistica
 - Aree forestali e boschive
 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
 - Dossi/paleodossi

- **Aree interessate da rischi naturali**
 - Aree depresse o ad elevata probabilità di allagamento
 - Fasce di espansione inondabili

Sistema delle dotazioni territoriali ed ecologiche:

- Verde pubblico
- Attrezzature di servizio
- Infrastrutture per la viabilità
- Parcheggi pubblici
- Percorsi ciclabili
- Attrezzature tecnologiche
- Dotazioni ecologiche (DOT_E)

Limiti e rispetti:

- Elettrodotti
- Impianti di telecomunicazione
- Metanodotti
- Limiti di rispetto dei depuratori
- Limiti di rispetto cimiteriale
- Limiti di rispetto dalle infrastrutture viarie
- Limiti di rispetto dalle infrastrutture ferroviarie

TITOLO I SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. 16

Ambito urbano storico (AS)

1. Il PSC, ai sensi dell'art. A-7 della LR 20/2000, perimetra l'ambito urbano storico (AS) nella tavola vPSC/T.1B "Classificazione del territorio".
2. L'ambito urbano storico (AS) è costituito dal tessuto urbano di antica formazione, che ha mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione del processo della sua formazione.
3. Nell'ambito AS:
 - a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
 - b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto;
 - c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie e superfici preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici, a meno dei casi ammessi dal PSC, attraverso il POC.
4. Il RUE individua, entro il perimetro dell'ambito AS:
 - i "tessuti urbani storici" (AS_1), corrispondenti alle aree su cui insistono edifici soggetti a tutela ex DLgs. 42/2004, disciplinati dal successivo art. 17 ed edifici di interesse storico-architettonico, classificati dal PSC e disciplinati dal successivo art. 18,

- i "tessuti urbani di impianto storico" (AS_2), corrispondenti alle aree su cui insistono edifici di impianto più recente, che completano il tessuto edificato di impianto storico,
 - le dotazioni territoriali esistenti (attrezzature di servizio e aree a verde pubblico),
 - i parcheggi pubblici esistenti,
 - la rete viaria e gli spazi inedificati.
- disciplinandone gli interventi edilizi e le categorie funzionali ammissibili.
5. Il POC, ai sensi del comma 5 dell'art. A-7 della LR 20/2000, può individuare, entro il perimetro dell'ambito AS, specifici sub-ambiti nei quali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, possano prevedersi interventi rivolti al miglioramento della vivibilità e qualità ambientale, alla sua riqualificazione e allo sviluppo delle attività economiche e sociali, alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.
 6. Il POC, ai sensi del comma 6 dell'art. A-7 della LR 20/2000, può inoltre individuare e disciplinare eventuali sub-ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla LR 19/1998.
 7. È possibile acquisire, tramite la perequazione urbanistica, aree o fabbricati collocati nell'ambito AS, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio compreso fra 0,05-0,15 mq/mq (per le aree) e della SC esistente al 26.09.2008 (data di adozione del PSC originario) (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS), a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima del 0,15 mq/mq qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito ARS di atterraggio.
 8. Con riferimento agli edifici che siano stati danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, soggetti a restauro e risanamento conservativo (RC), le superfetazioni da eliminare, in quanto incongrue rispetto all'impianto originario, devono essere demolite ma, qualora siano legittimamente edificate, è possibile recuperarne la SC in un nuovo corpo di fabbrica, separato rispetto all'edificio oggetto di tutela, anche accorpando la SC di più superfetazioni presenti nella stessa corte.
 9. In attuazione dell'Accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000 approvato con Del. G.C. n. 3 del 19/01/2017 e sottoscritto il 25/01/2017, con specifico riferimento per l'area AS_2, catastalmente identificata al Fg. n. 40 mappale 141 sub 3, è ammessa la possibilità di ricostruire l'immobile demolito con DIA prot. n. 10358 del 11.09.2008 e allora non ricostruito, ancorché l'intervento interessi un'area libera dell'Ambito Urbano Storico, operando pertanto in deroga al comma 3, lettera c) dell'art. A-7 dell'Allegato alla LR_ER 20/2000, in applicazione del disposto del comma 4 dell'art. A-7 "Centri Storici" dello stesso Allegato alla LR_ER 20/2000.

Art. 17

Edifici ed aree soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004

1. Il PSC individua, nell'ambito della "Classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico", le aree e gli edifici soggetti a tutela ai sensi del DLgs. 42/2004, anche ope legis. Tali aree ed edifici sono individuati nelle Tavole vPSC/T.1A "Sistema delle tutele" e vPSC/T.2 "Sistema insediativo storico" del PSC e nelle schede vPSC/C - Classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico.
2. Gli interventi ammessi su tali edifici sono definiti dalla competente Soprintendenza "Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara", ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.
3. Gli interventi sugli edifici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 42/2004 sono limitati al "restauro scientifico" (RS), anche ove venisse meno la dichiarazione di interesse culturale.
4. Gli interventi sugli edifici di cui al presente articolo si attuano per intervento diretto.
5. Nei limiti definiti dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, gli usi ammessi dal PSC sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero. Sono inoltre ammessi dal PSC, in assenza di specifiche prescrizioni formulate dalla competente Soprintendenza "Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara" e garantendo, in sede progettuale, il rispetto dell'impianto tipologico originario, i seguenti usi:
 - U.1 Residenza
 - U.2 Attività ricettive
 - U.11 Piccoli uffici e studi professionali
 - U.12 Attività terziarie e direzionali
 - U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali
 - U.25 Attrezzature tecniche e tecnologiche
 - A.1 Residenza agricola
 - A.11 Strutture ricettive agrituristiche.

Art. 18

Edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale

1. Le presenti disposizioni sono finalizzate alla tutela degli edifici che rivestono interesse storico-architettonico, tipologico o testimoniale, in applicazione del PTPR e ai sensi del comma 1 dell'art. A-9 dell'Allegato alla LR 20/2000, che sono stati riconosciuti meritevoli di tutela in base al Quadro Conoscitivo e che sono individuati nelle Tavole vPSC/T.1A e vPSC/T.2 del PSC e nelle schede vPSC/C - Classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico. Le presenti disposizioni riguardano anche gli edifici che siano stati danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui il PSC abbia confermato il vincolo di tutela, attraverso il Piano della Ricostruzione, alla luce delle verifiche e degli accertamenti tecnici effettuati, ai sensi della L.R. 16/2012

e tenendo in considerazione la gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma e le perizie asseverate presentate da professionisti abilitati.

2. Le presenti norme sono inoltre rivolte alla tutela dei manufatti di interesse testimoniale, identificati nella Tavola vPSC/T.2 "Sistema insediativo storico" del PSC come "Maestà/tabernacoli", per i quali sono prescritti interventi di RS "restauro scientifico".
3. Gli interventi sugli edifici di interesse storico-architettonico sono attuabili, con riferimento alle seguenti categorie di intervento:
 - RS - restauro scientifico,
 - RC - restauro e risanamento conservativo.Il PSC dispone:

- che gli edifici di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico e artistico, quali oratori, chiese parrocchiali, monumenti pubblici, torri e altri manufatti di rilevante interesse storico-architettonico e artistico, non già soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, siano assoggettati ad interventi di **restauro scientifico (RS)**.
- che gli edifici che rivestono interesse sotto il profilo storico-architettonico e tipologico, sia in ambito urbano che rurale, siano assoggettati ad interventi di **restauro e risanamento conservativo (RC)**. In relazione alle diverse tipologie architettoniche degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo (RC) e alla particolare rilevanza nel contesto urbanistico che li ospita, il PSC detta prescrizioni specifiche per le diverse tipologie architettoniche, rappresentate, nella cartografia del PSC (vPSC/T.2.a,b,c,d) e nelle schede di "Classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico" (PSC/C), nel modo seguente:
 - con la sigla RCA, le ville di notevole interesse storico-architettonico, le case padronali e gli edifici civili di particolare interesse storico-architettonico e artistico;
 - con la sigla RCB, i villini urbani e gli edifici civili e rurali di interesse storico-architettonico;
 - con la sigla RCC, gli edifici civili e rurali di interesse storico-architettonico-tipologico-testimoniale.

Il RUE provvede a dettare la disciplina urbanistica per le due categorie di intervento sopra indicate (RS e RC), declinando le norme di intervento in relazione alle diverse tipologie architettoniche, al fine di salvaguardare le caratteristiche architettoniche degli edifici e le relazioni con il contesto urbanistico interessato.

Gli edifici soggetti a restauro scientifico (RS) e a restauro e risanamento conservativo (RC) sono classificati ai sensi del comma 1 dell'art. A-9 dell'Allegato alla LR 20/2000.

4. Gli usi ammessi sono quelli insediati sulla base del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero. Sono inoltre ammessi, garantendo, in sede progettuale, il rispetto dell'impianto tipologico originario, i seguenti usi:
 - U.1 Residenza
 - U.2 Attività ricettive
 - U.3 Residenza collettiva
 - U.4 Esercizi commerciali di vicinato
 - U.7 Pubblici esercizi
 - U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.12 Attività terziarie e direzionali

U.13a Artigianato di servizio non produttivo

A.1 Residenza agricola

A.11 Strutture ricettive agrituristiche.

I fabbricati con originaria o attuale destinazione a servizio dell'agricoltura (stalle, fienili, ecc.) potranno ospitare, oltre agli usi sopra indicati e nei limiti indicati per i diversi ambiti agricoli in cui ricadono, anche i seguenti usi:

A.2 Attrezzature di servizio all'agricoltura

A.3 Allevamenti zootecnici di tipo aziendale

garantendo, in sede progettuale, il rispetto dell'impianto tipologico originario.

5. E' ammesso l'insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati tramite l'approvazione di un PUA che assuma valore ed effetti di Piano di Recupero (ex art. 31, comma 2, lett. d, LR 20/2000, e da approvarsi con la procedura di cui all'art. 35 della medesima), che abbia ad oggetto l'intera unità edilizia interessata e valuti la compatibilità degli usi da insediare con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio, nonché con il contesto di intervento.
6. Negli ambiti agricoli, per gli edifici di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, sia civile (U.1) che agricolo (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 3 abitazioni, di SC non inferiore a 70 mq ciascuna, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario, con un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito.
7. Gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo (RC) si attuano per intervento diretto.
8. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. A-21 della LR 20/2000, il Comune può subordinare gli interventi di restauro e risanamento conservativo (RC), alla stipula di una convenzione con la quale il richiedente si impegna alla contestuale realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale, quali:
 - opere di sistemazione delle aree di pertinenza,
 - manutenzione di drenaggi,
 - opere di consolidamento idrogeologico,
 - demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui con la valorizzazione del contesto ambientale,
 - opere di igienizzazione degli scarichi,in luogo del pagamento del contributo di costruzione di cui all' art. 29 e seguenti della L.R. 30 luglio 2013, n. 15.

Art. 19

Siti archeologici

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei siti archeologici, rappresentati con apposita grafia, nella tavola vPSC/T.1A del PSC.
2. I siti di interesse archeologico individuati dal PSC, qualora interessati da opere edilizie, sono soggetti a controllo archeologico preventivo. Negli ambiti indicati,

qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione degli interventi di qualsiasi specie che non comporti azioni di escavazione nel sottosuolo, è subordinata al preventivo nulla-osta da parte della competente Soprintendenza "Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara" e al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.

3. Qualunque rinvenimento di natura archeologica che sia documentato nel territorio comunale, anche a prescindere dai siti di cui al presente articolo, è comunque soggetto ai dispositivi di tutela di cui all'art. 90 del DLgs. 42/2004.
4. I piani urbanistici attuativi (PUA) relativi ad ambiti di possibile trasformazione urbana, a carattere residenziale o produttivo (ARS o APR), anche in assenza dei vincoli di tutela di cui al presente articolo, devono essere corredati da una relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, e dovranno essere sottoposti in ogni caso al parere della Soprintendenza "Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara".

Art. 20

Principali complessi architettonici storici non urbani

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei "Principali complessi architettonici storici non urbani" individuati nella tavola vPSC/T.1A del PSC.
2. Gli interventi sui "Principali complessi architettonici storici non urbani" devono garantire la salvaguardia, oltre che degli edifici ivi presenti, già disciplinati dai precedenti artt. 17 e 18, anche delle aree di pertinenza storica, costituite dalle corti, giardini e parchi originariamente asserviti al complesso edilizio e degli elementi riconoscibili dell'organizzazione paesaggistica della campagna circostante (es. provane di accesso, ecc.).
3. Al fine di salvaguardare il rapporto tra edifici e territorio circostante, nell'ambito dei "Principali complessi architettonici storici non urbani", non sono ammesse nuove costruzioni o abbattimento delle alberature esistenti e dovranno essere conservati i manufatti di corredo del complesso architettonico quali recinzioni, pilastri di ingresso, cancellate, pavimentazioni originarie, fontane, parapetti, muri.

Art. 21

Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura

1. Le disposizioni di cui al presente articolo, con riferimento all'art 43B delle NTA del PTCP, sono finalizzate alla tutela dei "Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura" individuati nelle tavole vPSC/T.2 "Sistema insediativo storico" del PSC.
2. Nei "Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura" gli interventi devono garantire che:
 - sia evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi

- dell'organizzazione territoriale,
- qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale, eventualmente previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali, sia coerente con la stessa organizzazione territoriale;
 - gli interventi di nuova edificazione, eventualmente ammessi dal RUE nell'ambito agricolo interessato, siano coerenti con l'organizzazione territoriale, utilizzando moduli di accrescimento che privilegino unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
 - siano evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle bonifiche storiche di pianura, di cui al comma 3 dell'art 43B delle NTA del PTCP.

Art. 22

Viabilità storica

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela della viabilità storica, rappresentata nelle tavole vPSC/T.2 "Sistema insediativo storico" del PSC, ai sensi dell'art. A-8, comma 1, LR 20/2000.
2. Gli interventi sulla viabilità storica, anche con riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 44A delle NTA del PTCP, devono essere volti alla tutela delle infrastrutture viarie, mediante il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la viabilità storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che temporaneamente e per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - oltre alle caratteristiche strutturali della viabilità storica extraurbana, sono sottoposti a tutela anche gli eventuali elementi di arredo e di pertinenza;
 - devono essere mantenuti gli attuali toponimi; le eventuali deliberazioni comunali in materia toponomastica dovranno evitare denominazioni diverse da quelle conservate, a meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti ripristinando le antiche;
 - è vietata l'affissione di cartelli e di segnaletica pubblicitaria e commerciale in margine alla viabilità storica, fatte salve le indicazioni turistiche e la segnaletica direzionale e informativa, di dimensioni analoghe a quelle utilizzate per le indicazioni turistiche;
 - sono sottoposti a tutela le targhe, i cartelli e la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico, sia isolata che affissa o comunque connessa agli edifici;
 - gli interventi di allargamento della sede stradale devono essere realizzati nel rispetto di manufatti di rilevanza storica connessi al corpo stradale o al corso d'acqua eventualmente ad esso affiancato o di edifici soggetti a tutela, eventualmente presenti ai margini della strada;
 - devono essere salvaguardati gli elementi particolare interesse storico-testimoniale (guadi, arginature, terrapieni difensivi, ecc.);
 - deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.), provvedendo alla riqualificazione delle

- componenti vegetali presenti, ripristinando i caratteri vegetazionali (scelta delle specie e loro associazione) tipici del paesaggio locale;
- devono essere salvaguardati gli incroci, i bivii e le diramazioni del tronco principale;
 - devono essere preferite, ove possibile, soluzioni non invasive per l'installazione di pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc., che non compromettano la qualità ambientale del tracciato, ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interrimento;
 - i tratti viari non più utilizzati interamente per la rete della mobilità veicolare dovranno essere preservati dalla totale scomparsa o dalla perdita di leggibilità, eventualmente valorizzandoli quali itinerari ciclabili e/o pedonali di interesse paesaggistico, naturalistico e culturale, senza alterazione degli elementi strutturali della strada storica (tracciato, sezione, pavimentazione, pertinenze);
 - gli eventuali interventi di adeguamento alle disposizioni sulle caratteristiche strutturale e tecniche della viabilità previste dal Codice della strada, od altre fonti sovraordinate, dovranno preferibilmente essere realizzati tramite interventi alternativi all'allargamento delle sedi stradali, quali la realizzazione di piazzole, introduzione di sensi unici, posa di specchi stradali, spazi di fermata ed altri;
 - le opere di mitigazione acustica a risanamento di situazioni esistenti, in applicazione della legislazione vigente in materia o per interventi di adeguamento stradale sono ammesse solo sulla scorta di un apposito studio di inserimento paesaggistico ambientale. Tali interventi dovranno quindi essere localizzati e progettati in modo da non necessitare di opere di mitigazione costituite da manufatti in elevazione, garantendo comunque il rispetto dei limiti acustici.

Art. 23 **Canali storici**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei canali storici, rappresentati nelle tavole vPSC/T.2 "Sistema insediativo storico" del PSC, quale parte integrante dell'infrastrutturazione storica del territorio rurale, ai sensi dell'art. A-8 della LR 20/2000 e dell'art. 44C delle NTA del PTCP.
2. Il sistema dei canali storici comprende anche i manufatti a questi correlati, quali chiuse, sbarramenti, ponti storici.
3. Gli interventi sui canali storici devono essere volti alla tutela degli stessi, secondo le seguenti prescrizioni:
 - devono valorizzare il ruolo di testimonianza culturale e di presenza paesaggistica dei canali storici e degli elementi ad essi correlati, anche al fini di trasmettere la conoscenza del loro funzionamento,
 - gli interventi di manutenzione non devono comunque pregiudicare in toto la vegetazione riparia e la funzione di connettivo ecologico di questa; a tal fine dovranno adottarsi tecniche quali lo sfalcio alternato delle sponde e lo sfalcio in periodi lontani da quelli di nidificazione delle specie acquatiche,
 - non sono ammesse alterazioni degli elementi strutturali dei canali storici (dimensioni, sezione, arginature, intersezioni) e dei manufatti di valore storico testimoniale (quali ponti in muratura, chiuse, sbarramenti); ove questi si rendessero necessari per ragioni di tutela idraulica o per altre significative ragioni di pubblica

utilità, l'ente gestore del canale storico proporrà al Comune il raggiungimento di un accordo di programma, eventualmente preceduto dallo svolgimento di una conferenza di servizi, che, ove venga raggiunta la relativa intesa, assumerà efficacia di titolo abilitativo dell'intervento.

4. Ai canali storici si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 31 "Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua" delle presenti NTA.

TITOLO II TERRITORIO URBANIZZATO

Art. 24

Ambiti urbanizzati a prevalente destinazione residenziale (AC)

1. Gli ambiti urbanizzati a prevalente destinazione residenziale (AC) comprendono:
 - gli "ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato", che comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, caratterizzate da un adeguato livello di qualità urbana ed ambientale,
 - gli "ambiti a prevalente destinazione residenziale con piani urbanistici attuativi", totalmente attuati o in corso di attuazione, che derivano dal previgente PRG,
 - gli "ambiti a prevalente destinazione residenziale in attuazione del POC.1", riportando, con una specifica sigla che identifica l'ambito, il POC.1 che lo ha previsto e la numerazione dell'originario ambito ARS [es. POC.1_1] e ove previsto esplicitamente dal POC, l'eventuale specifica destinazione assegnata dal POC.1 [es. POC.1_1/DOT_S].
2. In tali ambiti viene perseguito il mantenimento e la qualificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. Viene inoltre favorita la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione e completamento, nonché attraverso il cambio della destinazione d'uso.
3. Il PSC perimetra gli ambiti di cui al comma 1, ai sensi dell'art. A-10 della LR 20/2000, nella tavola vPSC/T.1B. All'interno dei perimetri così delineati, il RUE prevede un'articolazione in base alle diverse tipologie di aree e determina le relative perimetrazioni.

Gli "ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato" sono delimitati con il criterio della prevalenza e possono comprendere, oltre alle aree residenziali di cui sopra, aree di modesta dimensione, a diversa destinazione, come:

 - aree produttive ad assetto urbanistico consolidato,
 - dotazioni territoriali esistenti,
 - parcheggi pubblici esistenti,
 - rete viaria e spazi inedificati,

per le quali valgono le specifiche previsioni del RUE.

4. Gli ambiti AC sono normalmente soggetti ad intervento diretto, tuttavia il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ex art. 18 della LR 20/2000, ovvero in base a specifiche esigenze di interesse pubblico può prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo (PUA), anche modificando il perimetro degli ambiti individuati dal PSC, per ricomprendere aree destinate o da destinare a parcheggi o viabilità o a verde pubblico, da assoggettare a progettazione unitaria. Per gli ambiti così individuati saranno applicati parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti NTA.
5. Negli ambiti a prevalente destinazione residenziale edificabili sulla base di piani urbanistici attuativi approvati, le eventuali varianti che si rendano necessarie per introdurre, negli strumenti urbanistici attuativi, modifiche sostanziali all'assetto funzionale e dimensionale del comparto, devono essere previste nell'ambito di un POC che fisserà, eventualmente, sulla base di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, i nuovi parametri urbanistici ed edilizi e le condizioni all'attuazione, anche al fine di garantire coerenza con lo schema planivolumetrico originario eventualmente avviato e comunque con il PSC.
6. Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di dotazioni territoriali carenti (attrezzature scolastiche, attrezzature di interesse comune, ecc.), secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo del PSC, ovvero necessarie per migliorare la qualità abitativa dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico di quartiere), il PSC individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l'acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, è possibile acquisire, tramite la perequazione urbanistica, aree collocate negli ambiti AC, necessarie per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio pari all'indice assegnato dal RUE all'area oggetto di acquisizione, che potrà essere espresso su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS), a condizione della cessione gratuita della prima area (area di decollo). Tale indice potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima del 0,15 mq/mq qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito ARS di atterraggio.
7. L'ambito identificato nella cartografia del PSC con la sigla "POC.1_3 (ARS_VII)" ["Ambiti a prevalente destinazione residenziale in attuazione del POC.1"], corrispondente all'ambito ARS_VII dell'originario PSC ed in corso di attuazione sulla base del POC.1 (approvato con Del. C.C. n. 46 del 28/07/2011), con PUA già approvato e convenzionato, è soggetto alla disciplina del POC.1.

Art. 25

Ambiti urbanizzati a prevalente destinazione produttiva (AP)

1. Gli ambiti urbanizzati a prevalente destinazione produttiva (AP) comprendono:
 - gli "ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato", che comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate caratterizzate dalla concentrazione di attività prevalentemente produttive,
 - gli "ambiti a prevalente destinazione produttiva, con piani urbanistici attuativi" totalmente attuati o in corso di attuazione.
2. In tali ambiti viene perseguita la riqualificazione delle aree produttive esistenti, potenziando le dotazioni di servizio dedicate e la dotazione di aree verdi, quali dotazioni ecologiche ed ambientali, anche con funzioni di miglioramento dell'inserimento paesaggistico delle aree produttive, l'attivazione di politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, il potenziamento dei collegamenti ciclabili con le aree residenziali, la razionalizzazione della sosta, in particolare per i mezzi pesanti.
3. Il PSC perimetra gli ambiti di cui al comma 1, ai sensi dell'art. A-13 della LR 20/2000, nella tavola vPSC/T.1B. All'interno dei perimetri così delineati il RUE prevede un'articolazione in base alle diverse tipologie di aree e determina le relative perimetrazioni.

Gli "ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato" sono delimitati con il criterio della prevalenza e possono comprendere, oltre alle aree produttive di cui sopra, aree di modesta dimensione, a diversa destinazione, come:

 - aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato,
 - dotazioni territoriali esistenti,
 - parcheggi pubblici esistenti,
 - rete viaria e spazi inedificati,per le quali valgono le specifiche previsioni del RUE.
4. Gli ambiti AP sono normalmente soggetti ad intervento diretto, tuttavia il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ex art. 18 della LR 20/2000, ovvero in base a specifiche esigenze di interesse pubblico può prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo (PUA), anche modificando il perimetro degli ambiti individuati dal PSC, per ricomprendere aree destinate o da destinare a parcheggi o viabilità o a verde pubblico, da assoggettare a progettazione unitaria. Per gli ambiti così individuati saranno applicati parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti NTA.
5. Negli ambiti a prevalente destinazione produttiva edificabili sulla base di piani urbanistici attuativi approvati, le eventuali varianti che si rendano necessarie per introdurre, negli strumenti urbanistici attuativi, modifiche sostanziali all'assetto funzionale e dimensionale del comparto, devono essere previste nell'ambito di un POC che fisserà, eventualmente, sulla base di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, i nuovi parametri urbanistici ed edilizi e le condizioni all'attuazione,

anche al fine di garantire coerenza con lo schema planivolumetrico originario eventualmente avviato e comunque con il PSC.

6. Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di dotazioni territoriali carenti (attrezzature di interesse comune, ecc.), secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo del PSC, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l'acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, è possibile acquisire, tramite la perequazione urbanistica, aree collocate negli ambiti AP, necessarie per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio pari all'indice assegnato dal RUE all'area oggetto di acquisizione, che potrà essere espresso su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR), a condizione della cessione gratuita della prima area (area di decollo). Tale indice potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima del 0,15 mq/mq qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito APR di atterraggio.
7. Gli insediamenti produttivi idroesigenti, di nuova realizzazione o esistenti, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione, dovranno adottare soluzioni tecnologiche che massimizzino il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili.
8. Negli ambiti AP non è ammesso l'insediamento di nuove attività classificate a rischio di incidenti rilevanti e di nuove attività produttive idroesigenti con consumo annuo superiore a 300.000 mc, non alimentate da acque superficiali convenientemente trattate, o da acque specificamente convogliate per usi industriali.
9. Con specifico riferimento per l'area attualmente occupata dall'attività esistente del Mulino Ariani, in considerazione delle criticità emerse in sede di Quadro Conoscitivo del PSC, relativamente alle problematiche di carattere acustico, in caso di dismissione dell'attività molitoria, le possibilità di intervento, in termini di usi ammessi e di parametri di intervento saranno da definire con apposito POC che valuti, attraverso la ValSAT, la compatibilità dell'intervento con il contesto insediativo circostante.

TITOLO III TERRITORIO URBANIZZABILE

Art. 26

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)

1. Gli ambiti ARS sono costituiti da quelle porzioni di territorio potenzialmente oggetto di trasformazione urbana, finalizzati ad espandere il tessuto urbano a prevalente destinazione residenziale e/o ad incrementare il sistema delle dotazioni territoriali. Il PSC perimetra ed individua tali ambiti ai sensi dell'art. A-12 della LR 20/2000, nella tavola vPSC/T.1B "Classificazione del territorio" del PSC. Negli ambiti ARS, gli interventi devono svilupparsi come espansioni organiche e compatte dei tessuti urbani adiacenti, senza soluzioni di continuità, al fine di integrare le reti dei servizi e della mobilità con quelle dei tessuti esistenti.
2. Negli ambiti ARS, il PSC prescrive l'applicazione della perequazione urbanistica, ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2000.
3. Gli ambiti ARS sono soggetti a POC (Piano Operativo Comunale). Il POC individua, fra gli ambiti classificati ARS, i nuovi insediamenti residenziali da attuare nel proprio arco temporale di attuazione, assoggettandoli a piano urbanistico attuativo (PUA). Il POC, può a tal fine recepire specifici accordi di pianificazione con privati ex art. 18 della LR 20/2000, anche redatti al termine di concorso pubblico indetto ai sensi dell'art. 30 comma 10 della stessa legge.
4. Negli ambiti ARS, in assenza di POC, si distinguono i seguenti casi:
 - qualora il comparto confini (senza considerare eventuali strade interposte), anche solo parzialmente, con ambiti appartenenti al territorio rurale, sono ammessi interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, secondo quanto previsto dal RUE relativamente agli edifici esistenti negli ambiti agricoli AAP,
 - qualora il comparto sia interno al tessuto urbano, sono ammessi interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, secondo quanto previsto dal RUE relativamente agli edifici esistenti nelle aree AC_0.
5. Nel rispetto di quanto stabilito dal PSC, il POC definisce per ogni ambito selezionato le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità d'intervento, le dotazioni territoriali e gli altri parametri d'intervento.
6. Gli usi insediabili negli ambiti ARS sono indicati dal POC, con le limitazioni eventualmente più restrittive stabilite dal presente articolo, facendo riferimento agli usi riconducibili alle categorie funzionali di seguito elencate:
 - a) residenziale
 - g) dotazioni di servizio e infrastrutture.Il POC, sulla base della Valsat, potrà prevedere la possibilità di insediare usi riconducibili ad altre categorie funzionali, se e in quanto compatibili con il contesto di intervento.
7. I parametri urbanistici ed edilizi degli ambiti ARS selezionati dal POC sono stabiliti dallo stesso POC, nel rispetto dei seguenti criteri:

- superficie minima di intervento corrispondente alla superficie territoriale dell'ambito da attuarsi con PUA,
- parcheggi pubblici (PU) non inferiori a 40 mq/100 mq SC,
- verde pubblico attrezzato (VP) non inferiore a 60 mq/100 mq SC,
- altezza massima da definire in sede di POC al fine di armonizzare il nuovo insediamento nel contesto di riferimento,
- superficie permeabile, non inferiore al 30% della ST,
- verde privato condominiale (Vpc), non inferiore al 50% della superficie fondiaria di ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
- area di cessione gratuita al comune per la realizzazione dell'edilizia residenziale sociale (ERS), ai sensi degli artt. A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla LR 20/2000, pari al 20% delle aree destinate a nuove costruzioni,
- UT compreso fra 0,10 e 0,25 mq/mq, nei limiti del dimensionamento assegnato dal PSC al precedente art. 2.

Il range di potenzialità edificatoria sopra indicato costituisce elemento di riferimento per il POC, che dovrà definire i valori di UT più appropriati per l'ambito o gli ambiti da attivare, con riferimento alle condizioni imposte all'attuazione degli interventi da parte del PSC, esclusivamente entro il range fissato.

Alla SC ottenuta dall'applicazione dell'indice UT minimo (0,10 mq/mq) fissato dal PSC potrà essere aggiunta la quota di SC corrispondente:

- alla quota di SC da riservare all'edilizia residenziale sociale (ERS),
- alla quota di SC derivante dal trasferimento dei DE per la cessione/realizzazione di dotazioni ecologiche e/o territoriali,
- alla quota di SC derivante dal trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000.

nel rispetto dell'indice massimo stabilito dal range (0,25 mq/mq) e del dimensionamento complessivo del PSC.

L'indice UT potrà essere incrementato dal POC, al di fuori del range e comunque non superando un UT complessivo pari a 0,60 mq/mq, esclusivamente per la realizzazione di attrezzature di servizio (dotazioni territoriali), qualora ritenuto sostenibile in base alla VAS-Valsat del POC.

I diritti edificatori possono riguardare anche aree con vincoli di inedificabilità derivanti da leggi o piani sovraordinati (tutele fluviali, aree boscate, fasce di rispetto stradale o ferroviario, fasce di rispetto di cimiteri, depuratori, elettrodotti, metanodotti, ecc.) che possono far parte di comparti di trasformazione urbana precisando che i diritti edificatori assegnati devono essere trasferiti nella porzione del comparto non gravato da vincoli. Tali aree, ancorché inedificabili, possono infatti essere ugualmente ricomprese entro comparti insediativi, potendo essere destinate alla realizzazione di aree attrezzate a verde, dotazioni ecologiche, parcheggi, strade, aree pertinenziali non edificate, nel rispetto delle norme relative alle specifiche zone di tutela in cui ricadono. Anche le aree identificate dal PSC come "dotazioni ecologiche" rientrano nella casistica su indicata.

Resta inteso che sia la quota di diritti edificatori che il Comune intenda riservarsi per interventi pubblici che la quota derivante dal trasferimento di DE per la cessione/realizzazione delle dotazioni ecologiche e/o territoriali o dal trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, dovranno far parte del dimensionamento complessivo del PSC.

8. L'individuazione e la perimetrazione degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio da attivare con il POC può coinvolgere in tutto o in parte gli ambiti perimetrati dal PSC, assegnando all'ambito selezionato, per quota di spettanza, gli obblighi alla realizzazione di eventuali opere infrastrutturali con le relative fasce di ambientazione, di altre dotazioni ecologiche e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del PSC ovvero dal POC o dal RUE.
9. In ciascun ambito ARS dovrà essere prevista, in sede di POC e con le modalità attuative da questo previste, una quota da destinare ad edilizia residenziale sociale (ERS) non inferiore al 20% del numero di alloggi, stabilendo, ove necessario, la quota di ERS destinata all'affitto permanente o almeno trentennale, a canoni calmierati.
10. Il POC può collegare gli ambiti ARS con la realizzazione di:
 - dotazioni ecologiche da attuare con procedure di perequazione urbanistica:
 - fasce di ambientazione,
 - fasce boscate di protezione (le aree comprese fra l'area urbana centrale e l'area produttiva e le aree per la riqualificazione della zona di ingresso al centro urbano di San Felice),
 - dotazioni territoriali,
 - infrastrutture idrauliche (vasche di laminazione delle piene),in ambiti all'uso ritenuti idonei, mediante l'attivazione di procedure di perequazione. In tal caso, l'attuazione è prevista mediante un piano urbanistico attuativo (PUA) unitario che prevede l'attribuzione, da parte del POC, di un indice edificatorio compreso fra 0,01-0,03 mq/mq, che potrà essere espresso sull'area di atterraggio (Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio), a condizione della cessione gratuita della prima area (area di decollo).
11. Negli ambiti ARS valgono le seguenti prescrizioni acustiche e per la qualità dell'aria:
 - a) qualora i POC o i PUA prevedano la localizzazione di edifici residenziali o sensibili all'interno delle fasce in IV classe acustica (per la presenza di strade) e/o delle fasce di pertinenza delle infrastrutture (DPR 142/04), è ammessa la realizzazione di edifici residenziali se tali edifici garantiscono il rispetto dell'obiettivo di III classe a prescindere dai limiti della classe acustica, se uguali o superiori. Tali limiti (leq 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno) devono essere considerati quei livelli sonori che non devono essere superati dall'insieme delle possibili sorgenti sonore. I limiti di classificazione acustica, quando inferiori alla III classe rimangono validi per le sorgenti che disciplinano. La verifica deve essere svolta con uno studio acustico facendo riferimento a quanto previsto dalle presenti norme e dalla DGR 673/2004 e considerando sia le sorgenti attuali che quelle in previsione, quando significative.
 - b) la progettazione dei POC e dei PUA dovrà essere ottimizzata con lo scopo di ridurre la dimensione delle eventuali mitigazioni necessarie, al fine di un ottimale inserimento ambientale e paesaggistico, garantendo comunque un idoneo clima acustico. Nello specifico, al fine di minimizzare la dimensione delle mitigazioni e limitare le ricadute dirette degli inquinanti atmosferici, dovrà essere garantita la massima distanza degli edifici residenziali e sensibili dalle sorgenti acustiche ed atmosferiche rilevanti, verso le quali possono essere affacciati direttamente solo gli usi meno sensibili.

12. Negli ambiti ARS valgono le seguenti prescrizioni idrauliche:
- a) i PUA dovranno prevedere (fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata) l'installazione di impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l'impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all'esterno dell'edificio. Le acque meteoriche così raccolte in cisterna dovranno essere utilizzate per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto o altri usi compatibili; il RUE provvede a definire i criteri di dimensionamento della cisterna;
 - b) con riferimento alle reti fognarie si dovranno realizzare sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia sistemi costituiti da reti separate composte da un sistema maggiore per acque bianche non contaminate (ABNC) ed un sistema minore, costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate (ABC). Gli interventi dovranno tendere a minimizzare le impermeabilizzazioni delle superfici e dovranno adottare, per queste, tecnologie e materiali volti a ridurre il carico idraulico concordemente con quanto contenuto nella disciplina che regola l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica. A tal fine si dovrà applicare come parametro di primo dimensionamento, un volume di laminazione delle acque meteoriche di 500 mc per ettaro impermeabilizzato a meno di valutazioni più dettagliate che possano dimostrare una eventuale riduzione del precedente valore. Tali sistemi di raccolta, che potranno essere previsti ad uso di uno o più comparti, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque meteoriche prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente; in sede di POC dovrà essere acquisito un parere preventivo del Gestore del servizio idrico integrato in relazione all'eventuale successiva gestione delle vasche di laminazione, in accordo con quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 69/2015 "Servizio Idrico Integrato - Approvazione "Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche".
 - c) per ogni ambito, in sede di POC, in accordo con l'Ente gestore, dovranno essere meglio definiti gli eventuali interventi necessari, che potranno essere alternativi oppure integrativi delle infrastrutture fognarie attuali, al fine di verificare la sostenibilità dei nuovi interventi; a tal fine, tutti i progetti di interventi che prevedano la realizzazione di fognature bianche, delle relative vasche di prima pioggia e/o di laminazione, dovranno essere sottoposti a parere preventivo dell'Ente Gestore e dovranno conformarsi alle eventuali prescrizioni dettate dal medesimo Ente. L'approvazione dei PUA è subordinata all'ottenimento del parere favorevole espresso dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (titolato alla pianificazione strategica e funzionale delle infrastrutture fognarie) sul recapito o sui recapiti delle reti fognarie da realizzare nei singoli ambiti attuativi. Nel caso si rendesse necessaria l'esecuzione di nuove infrastrutture fognarie o di adeguamenti delle stesse, tali pareri individueranno le modalità tecniche, i tempi di realizzazione nonché gli oneri da porre a carico degli ambiti oggetto di trasformazione urbana, laddove le opere a rete da realizzare siano considerate ad uso esclusivo dei soggetti attuatori. La progettazione delle nuove infrastrutture fognarie dovrà, di norma, essere effettuata prevedendo verifiche con tempi di ritorno ventennali; le soluzioni strutturali previste dovranno inoltre essere tali da poter supportare eventuali ulteriori incrementi di carico

- idraulico. Nelle schede di POC dovranno essere opportunamente definite le modalità e pertinenze specifiche relative ad eventuali opere di adeguamento di corpi idrici superficiali, all'eventuale acquisizione di scoli per uso pubblico (esistenti e in progetto) ed all'individuazione dei bacini di laminazione.
- d) Nelle schede di POC, per ciascun ambito, dovrà essere specificata la localizzazione, la delimitazione, la destinazione d'uso e tutti gli elementi previsionali riguardanti i nuovi sistemi insediativi o le modifiche ai sistemi insediativi esistenti, in termini di incremento di abitanti che dovranno essere serviti dalla rete acquedottistica e di incremento di abitanti equivalenti riferiti al sistema fognario-depurativo, facendo una stima anche in termini di portate medie e di punta. Dovrà inoltre essere indicata (a seguito di verifica di coerenza tra la pianificazione urbanistica e le dotazioni del SII presenti) la necessità di nuove infrastrutture del SII o di adeguamento delle esistenti per i fabbisogni generati dalle modifiche al sistema insediativo o dai nuovi insediamenti. Dovrà altresì essere individuata la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione ad eventuali nuove infrastrutture destinate al SII, quantificando il costo di massima dell'eventuale intervento da inserire nel programma degli investimenti del SII.
13. Le misure atte a ridurre gli impatti negativi dovuti all'attuazione delle previsioni, riportate nelle Schede d'ambito del *Rapporto Ambientale (VAS-VALSAT)* (PSC/V) per i diversi ambiti ARS, costituiscono riferimento per la pianificazione operativa (POC) e per quella attuativa (PUA).
14. Le opere indicate dalla Valsat come misure necessarie al fine di mitigare gli impatti, si ritengono aggiuntive rispetto alle dotazioni minime di cui al precedente comma 7 e sono, al pari di queste, obbligatorie, essendo ritenute indispensabili per garantire la sostenibilità degli interventi edificatori previsti. La previsione di tali opere nell'ambito dei PUA costituisce condizione per l'approvazione degli stessi PUA. La realizzazione di tali opere dovrà essere prevista attraverso la stipula della convenzione che regola l'attuazione degli interventi, allegata al PUA, ripartendone gli oneri fra i proprietari delle aree interessate dall'intervento, secondo quanto previsto dal POC.
15. Negli ambiti ARS valgono le seguenti prescrizioni generali riguardo al verde pubblico:
- a) nella redazione dei PUA, si dovrà tendere a concentrare le aree a verde pubblico (in relazione alla eventuale presenza di infrastrutture viarie o di mitigazioni acustiche) in modo da ottenere aree verdi compatte di dimensioni il più possibile consistenti, al fine di contrastare gli effetti delle isole di calore e di garantire un ottimale risultato sotto il profilo ambientale e paesaggistico;
- b) le aree a verde pubblico dovranno essere adeguatamente progettate, per il loro corretto inserimento:
- in relazione ai caratteri del paesaggio locale, in particolare in presenza di elementi di pregio o di persistenze storiche,
 - in rapporto ai caratteri locali della rete ecosistemica, prevedendo una dotazione minima di elementi costitutivi di natura, struttura e composizione ascrivibili ad habitat ed ecosistemi naturali e seminaturali su di una superficie non inferiore al 25% della superficie a verde;
- c) nella progettazione delle aree a verde pubblico si dovranno mettere in atto accorgimenti per il miglioramento del microclima locale, quali, a titolo di esempio:

- il corretto posizionamento delle alberature per l'ombreggiamento dei parcheggi, dei percorsi e delle aree di sosta;
 - l'uso di quinte alberate per schermare i fronti edificati rispetto all'irraggiamento solare nel periodo estivo e pomeridiano (fronti sud e ovest);
 - l'uso di specie arboree a foglia caduca sui fronti nord; la massimizzazione delle superfici permeabili (uso di materiali "semipermeabili" per aree di sosta, percorsi, parcheggi, ecc.);
 - l'obbligo di realizzazione di impianti di irrigazione automatici.
- d) non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato. Le nuove strade di distribuzione dovranno essere dotate di una fascia di terreno permeabile larga almeno 1,5 m, dotata di alberature,
- e) in relazione alla localizzazione degli ambiti, i PUA dovranno verificare le correlazioni con il sistema naturale-ambientale e prevedere varchi/quinte, costituiti da sistemi vegetali, con l'obiettivo di mantenere la connettività ecologica o aree "cuscinetto" con funzione di protezione (con particolare attenzione ai corsi d'acqua, alle aree boscate e agli altri elementi della rete ecologica) e quinte perimetrali vegetazionali che medino i rapporti percettivi con il contesto.
16. Negli ambiti ARS le caratteristiche tipologiche dei nuovi insediamenti dovranno privilegiare modalità dell'abitare che tutelino l'integrazione delle diverse fasce di utenti. In particolare si dovrà avere cura di comporre l'edificato in modo da ricostituire ambienti urbani che consentano la socializzazione, secondo i modelli storici della corte agricola, nell'ambito della quale anche le categorie oggi più emarginate (gli anziani, i disabili, ecc.) possano trovare modalità di integrazione e socializzazione. Dovranno a tal fine essere ricercate soluzioni con piccole corti o piazze attrezzate su cui affacciano edifici con abitazioni che si sviluppano anche ai piani terreni e dalle quali sia escluso il traffico veicolare e la sosta delle automobili, anche per garantire una fruibilità protetta da parte degli anziani, dei disabili e dei bambini.
17. Ai fini dell'attuazione degli ambiti ARS, il POC può stabilire motivatamente che l'obbligo di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali possa essere assolto attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione.
18. Ai fini di una corretta caratterizzazione geotecnica, in sede di POC, per ogni ambito ARS, dovranno essere definite le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, attraverso l'esecuzione di un'apposita campagna geognostica che dovrà essere condotta implementando le indagini geotecniche esistenti, negli ambiti già interessati da specifiche indagini. Particolare attenzione andrà posta oltre che alle caratteristiche dei terreni degli strati più superficiali, maggiormente sollecitate dai carichi delle più comuni strutture, anche all'andamento delle caratteristiche geotecniche dei terreni in profondità, al fine di valutare potenziali cedimenti a cui potrebbero essere soggette le strutture e definire le eventuali indicazioni geotecniche da prescrivere in sede di PUA ed in sede attuativa. Al fine della riduzione del rischio sismico, in sede di POC, in ciascun ambito ARS, dovranno essere eseguiti gli approfondimenti geognostici ed analitici prescritti nelle apposite schede di Valsat, necessari per la valutazione della pericolosità sismica locale, ai sensi della normativa

vigente (DAL. RER. 112/2007 come modificata ed aggiornata dalla D.G.R. 2193 del 21/12/2015).

19. Per ciascun ambito ARS, in sede di PUA, dovrà essere verificata, con l'ente gestore, la fattibilità dei lavori di elettrificazione dell'ambito, dandone conto in apposito elaborato nell'ambito della Valsat del PUA.
20. Il titolare di ogni intervento urbanistico edilizio, dovrà effettuare una verifica preliminare relativa alla presenza dei servizi e della loro potenzialità anche per la gestione di eventuali interferenze.

Art. 26 bis

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) in attuazione del POC.1

1. Gli ambiti ARS previsti in attuazione del POC.1 approvato con Del. C.C. n. 46 del 28/07/2011 ed identificati nella cartografia del PSC con le sigle:
 - ARS_IV/POC.1_1
 - ARS_V/POC.1_2
 - ARS_XIV/POC.1_4
 - ARS_XVI/POC.1_5
 - ARS_XVI/POC.1_6con PUA presentato entro il termine di efficacia del POC.1 (5 anni dalla sua approvazione), sono soggetti alla disciplina del POC.1 e alle disposizioni della legislazione vigente relativa all'attuazione dei POC.

Art. 27

Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR)

1. Gli ambiti APR sono costituiti da quelle porzioni di territorio che sono potenzialmente oggetto di trasformazione urbanistica intensiva, al fine di espandere il tessuto urbano caratterizzato dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. Il PSC perimetra ed individua tali ambiti ai sensi dell'art. A-13 della LR 20/2000, nella tavola vPSC/T.1B "Classificazione del territorio" del PSC. Negli ambiti APR, gli interventi devono svilupparsi come espansioni organiche e compatte dei tessuti urbani adiacenti, senza soluzioni di continuità, al fine di integrare le reti dei servizi e della mobilità con quelle dei tessuti esistenti.
2. Negli ambiti APR, il PSC prescrive l'applicazione della perequazione urbanistica, ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2000.
3. Gli ambiti APR sono soggetti a POC (Piano Operativo Comunale). Il POC individua, fra gli ambiti classificati APR, i nuovi insediamenti produttivi da attuare nel proprio arco temporale di attuazione, assoggettandoli a piano urbanistico attuativo (PUA). Il POC, può a tal fine recepire specifici accordi di pianificazione con privati ex art. 18 della LR 20/2000, anche redatti al termine di concorso pubblico indetto ai sensi dell'art. 30 comma 10 della stessa legge.

4 Negli ambiti APR, in assenza di POC, qualora il comparto confini (senza considerare eventuali strade interposte), anche solo parzialmente, con ambiti appartenenti al territorio rurale, sono ammessi interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente, secondo quanto previsto dal RUE relativamente agli edifici esistenti negli ambiti agricoli AAP.

5. Gli usi insediabili negli ambiti APR sono indicati dal POC, con le limitazioni eventualmente più restrittive stabilite dal presente articolo, facendo riferimento agli usi riconducibili alle categorie funzionali di seguito elencate:

- c) produttivo
- d) direzionale
- e) commerciale.

Il POC, sulla base della Valsat, potrà prevedere la possibilità di insediare usi riconducibili ad altre categorie funzionali, se e in quanto compatibili con il contesto di intervento.

Negli ambiti APR non è ammessa la realizzazione di abitazioni, neppure se finalizzate al personale di custodia.

Negli ambiti APR non è ammesso l'insediamento di nuove attività classificate a rischio di incidenti rilevanti e di nuove attività produttive idroesigenti con consumo annuo superiore a 300.000 mc, non alimentate da acque superficiali convenientemente trattate, o da acque specificamente convogliate per usi industriali.

6. I parametri urbanistici ed edilizi degli ambiti APR selezionati dal POC sono stabiliti dallo stesso POC, nel rispetto dei seguenti criteri:

- superficie minima di intervento corrispondente alla superficie territoriale dell'ambito da attuarsi con PUA,
- parcheggi pubblici (PU) non inferiori a 50 mq/100 mq SC,
- verde pubblico attrezzato (VP) non inferiore a 50 mq/100 mq SC,
- altezza massima da definire in sede di POC al fine di armonizzare il nuovo insediamento nel contesto di riferimento, valutando la necessità di eventuali schermature arboree,
- superficie permeabile, non inferiore al 20% della ST,
- verde pertinenziale (Vp), non inferiore al 20% della superficie fondiaria di ogni singolo lotto edificabile al netto della superficie coperta,
- UT compreso fra 0,25 e 0,33 mq/mq, nei limiti del dimensionamento assegnato dal PSC al precedente art. 2.

Il range di potenzialità edificatoria sopra indicato costituisce elemento di riferimento per il POC, che dovrà definire i valori di UT più appropriati per l'ambito o gli ambiti da attivare, con riferimento alle condizioni imposte all'attuazione degli interventi da parte del PSC, esclusivamente entro il range fissato.

Alla SC ottenuta dall'applicazione dell'indice UT minimo (0,25 mq/mq) fissato dal PSC potrà essere aggiunta la quota di SC corrispondente:

- alla quota di SC derivante dal trasferimento dei DE per la cessione/realizzazione di dotazioni ecologiche e/o territoriali,
- alla quota di SC derivante dal trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000.

nel rispetto dell'indice massimo stabilito dal range (0,33 mq/mq) e del dimensionamento complessivo del PSC.

L'indice UT potrà essere incrementato dal POC, al di fuori del range e comunque non superando un UT complessivo pari a 0,40 mq/mq, esclusivamente per la realizzazione di attrezzature di servizio (dotazioni territoriali), qualora ritenuto sostenibile in base alla VAS-Valsat del POC.

I diritti edificatori possono riguardare anche aree con vincoli di inedificabilità derivanti da leggi o piani sovraordinati (tutele fluviali, aree boscate, fasce di rispetto stradale o ferroviario, fasce di rispetto di cimiteri, depuratori, elettrodotti, metanodotti, ecc.) che possono far parte di comparti di trasformazione urbana precisando che i diritti edificatori assegnati devono essere trasferiti nella porzione del comparto non gravato da vincoli. Tali aree, ancorché inedificabili, possono infatti essere ugualmente ricomprese entro comparti insediativi, potendo essere destinate alla realizzazione di aree attrezzate a verde, dotazioni ecologiche, parcheggi, strade, aree pertinenziali non edificate, nel rispetto delle norme relative alle specifiche zone di tutela in cui ricadono. Anche le aree identificate dal PSC come "dotazioni ecologiche" rientrano nella casistica su indicata.

Resta inteso che sia la quota di diritti edificatori che il Comune intenda riservarsi per interventi pubblici che la quota derivante dal trasferimento di DE per la cessione/realizzazione delle dotazioni ecologiche e/o territoriali o dal trasferimento di DE originatisi da Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, dovranno far parte del dimensionamento complessivo del PSC,

- ai sensi degli artt. A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla LR 20/2000, il POC dovrà prevedere il riconoscimento a favore del Comune di un contributo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS), in ambiti residenziali, definito dal POC a seguito di accordi di cui all'articolo 18.

7. L'individuazione e la perimetrazione degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi da attivare con il POC può coinvolgere in tutto o in parte gli ambiti perimetrati dal PSC, assegnando all'ambito selezionato, per quota di spettanza, gli obblighi alla realizzazione di eventuali opere infrastrutturali con le relative fasce di ambientazione, di altre dotazioni ecologiche e di mitigazione acustica stabilite dalle presenti norme del PSC ovvero dal POC o dal RUE.
8. Gli "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR)" identificati con le sigle APR_II e APR_III sono ambiti di rilievo comunale.
9. Il PSC riconosce come facenti parte dell'"Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale" di San Felice, individuato dal PTCP, gli "ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR)" del PSC identificati con le seguenti sigle:
 - APR_IV,
 - APR_V
 - APR_VIe ne definisce, con le disposizioni di cui al presente articolo, le condizioni di attuazione relative all'assetto infrastrutturale da perseguire ed i principali requisiti urbanistici e funzionali degli ambiti di competenza.

Tali ambiti sono prioritariamente candidati alla progressiva trasformazione in aree ecologicamente attrezzate, ai sensi dell'art.A-14 della L.R. 20/2000 e dell'art. 57 delle NTA del PTCP. Ai fini di tale trasformazione, trova prioritaria applicazione l'atto

di coordinamento tecnico approvato dalla Regione con Del.C.R. 118 del 13.06.2007.

10. Gli ambiti APR_IV, APR_V e APR_VI sono attuabili esclusivamente sulla base di un Accordo Territoriale con la Provincia di Modena, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 LR 20/2000, avente lo scopo di dare attuazione alle previsioni di aree interessate da progetti di sviluppo e/o di riqualificazione indirizzati primariamente alla compatibilizzazione ambientale degli insediamenti, all'adeguamento e potenziamento delle infrastrutture e delle urbanizzazioni, allo sviluppo dei servizi per le imprese insediate e per gli addetti e alla promozione di politiche ed azioni per il riconoscimento dell'area produttiva sovracomunale come area ecologicamente attrezzata.
11. Il POC può collegare gli ambiti APR con la realizzazione di:
 - dotazioni ecologiche da attuare con procedure di perequazione urbanistica:
 - fasce di ambientazione,
 - fasce boscate di protezione (le aree comprese fra l'area urbana centrale e l'area produttiva e le aree per la riqualificazione della zona di ingresso al centro urbano di San Felice),
 - dotazioni territoriali,
 - infrastrutture idrauliche (vasche di laminazione delle piene),in ambiti all'uopo ritenuti idonei, mediante l'attivazione di procedure di perequazione. In tal caso, l'attuazione è prevista mediante un piano urbanistico attuativo (PUA) unitario che prevede l'attribuzione, da parte del POC, di un indice edificatorio compreso fra 0,01-0,05 mq/mq, che potrà essere espresso sull'area di atterraggio (Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi), a condizione della cessione gratuita della prima area (area di decollo).
12. Negli ambiti APR valgono le seguenti prescrizioni acustiche:
 - la progettazione dei POC e dei PUA dovrà essere ottimizzata al fine di ridurre l'impatto acustico sugli usi sensibili nell'intorno e al fine di ridurre la dimensione delle eventuali mitigazioni necessarie, per ottenere un ottimale inserimento ambientale e paesaggistico, pur garantendo un idoneo clima acustico, verificato mediante apposito studio acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95 e dell'art. 10 della LR 15/2001, elaborato facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004.
13. Negli ambiti APR valgono le seguenti prescrizioni idrauliche:
 - a) i PUA dovranno prevedere (fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata) l'installazione di impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l'impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all'esterno dell'edificio. Le acque meteoriche così raccolte in cisterna dovranno essere utilizzate per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto e mezzi o altri usi compatibili; il RUE provvede a definire i criteri di dimensionamento della cisterna.

Gli insediamenti produttivi, inoltre dovranno adottare soluzioni tecnologiche che massimizzino il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; i nuovi insediamenti, quando tecnicamente possibile, dovranno

approvvigionarsi, per l'alimentazione di cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l'irrigazione di aree verdi aziendali, da acque superficiali e/o da acquedotti industriali e dovranno essere utilizzate acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate;

- b) con riferimento alle reti fognarie si dovranno realizzare sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia sistemi costituiti da reti separate composte da un sistema maggiore per acque bianche non contaminate (ABNC) ed un sistema minore, costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate (ABC). Gli interventi dovranno altresì prevedere l'introduzione del trattamento delle acque di prima pioggia secondo le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti e, in accordo con l'Ente gestore, dovrà essere verificata la possibilità di inviarle alla fognatura delle acque nere o in alternativa prevedere sistemi di depurazione dedicati. Gli interventi dovranno tendere a minimizzare le impermeabilizzazioni delle superfici e dovranno adottare, per queste, tecnologie e materiali volti a ridurre il carico idraulico concordemente con quanto contenuto nella disciplina che regola l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica. A tal fine si dovrà applicare come parametro di primo dimensionamento, un volume di laminazione delle acque meteoriche di 500 mc per ettaro impermeabilizzato a meno di valutazioni più dettagliate che possano dimostrare una eventuale riduzione del precedente valore. Tali sistemi di raccolta, che potranno essere previsti ad uso di una o più comparti, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque meteoriche prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente; in sede di POC dovrà essere acquisito un parere preventivo del Gestore del servizio idrico integrato in relazione all'eventuale successiva gestione delle vasche di laminazione, in accordo con quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio d'ambito n.69/2015 "Servizio Idrico Integrato - Approvazione "Disciplinare tecnico quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche".
- c) Per ogni ambito, in sede di POC, in accordo con l'Ente gestore, dovranno essere meglio definiti gli eventuali ulteriori interventi necessari, che potranno essere alternativi oppure integrativi delle infrastrutture fognarie attuali o previste, al fine di verificare la sostenibilità dei nuovi interventi; a tal fine, tutti i progetti di interventi che prevedano la realizzazione di fognature bianche, delle relative vasche di prima pioggia e/o di laminazione, dovranno essere sottoposti a parere preventivo dell'Ente Gestore e dovranno conformarsi alle eventuali prescrizioni dettate dal medesimo Ente. L'approvazione dei PUA è subordinata all'ottenimento del parere favorevole espresso dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (titolato alla pianificazione strategica e funzionale delle infrastrutture fognarie) sul recapito o sui recapiti delle reti fognarie da realizzare nei singoli ambiti attuativi. Nel caso si rendesse necessaria l'esecuzione di nuove infrastrutture fognarie o di adeguamenti delle stesse, tali pareri individueranno le modalità tecniche, i tempi di realizzazione nonché gli oneri da porre a carico degli ambiti oggetto di trasformazione urbana, laddove le opere a rete da realizzare siano considerate ad uso esclusivo dei soggetti attuatori. La progettazione delle nuove infrastrutture fognarie dovrà, di

- norma, essere effettuata prevedendo verifiche con tempi di ritorno ventennali; le soluzioni strutturali previste dovranno inoltre essere tali da poter supportare eventuali ulteriori incrementi di carico idraulico. Nelle schede di POC dovranno essere opportunamente definite le modalità e pertinenze specifiche relative ad eventuali opere di adeguamento di corpi idrici superficiali, all'eventuale acquisizione di scoli per uso pubblico (esistenti e in progetto) ed all'individuazione dei bacini di laminazione,
- d) l'attuazione degli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi APR_IV, APR_V e APR_VI è subordinata alla realizzazione della variante alla via Perossaro/tangenziale sud, con funzione di barriera idraulica a protezione delle aree poste a valle, ai fini della riduzione del rischio di allagamento connesso con la morfologia depressa,
- e) Nelle schede di POC, per ciascun ambito, dovrà essere specificata la localizzazione, la delimitazione, la destinazione d'uso e tutti gli elementi previsionali riguardanti i nuovi sistemi insediativi o le modifiche ai sistemi insediativi esistenti, in termini di incremento di abitanti che dovranno essere serviti dalla rete acquedottistica e di incremento di abitanti equivalenti riferiti al sistema fognario-depurativo, facendo una stima anche in termini di portate medie e di punta. Dovrà inoltre essere indicata (a seguito di verifica di coerenza tra la pianificazione urbanistica e le dotazioni del SII presenti) la necessità di nuove infrastrutture del SII o di adeguamento delle esistenti per i fabbisogni generati dalle modifiche al sistema insediativo o dai nuovi insediamenti. Dovrà altresì essere individuata la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione ad eventuali nuove infrastrutture destinate al SII, quantificando il costo di massima dell'eventuale intervento da inserire nel programma degli investimenti del SII.
14. Le misure atte a ridurre gli impatti negativi dovuti all'attuazione delle previsioni, riportate nelle Schede d'ambito del *Rapporto Ambientale (VAS-VALSAT)* (PSC/V) per i diversi ambiti APR, costituiscono riferimento per la pianificazione operativa (POC) e per quella attuativa (PUA).
15. Le opere indicate dalla Valsat come misure necessarie al fine di mitigare gli impatti, si ritengono aggiuntive rispetto alle dotazioni minime di cui al precedente comma 6 e sono, al pari di queste, obbligatorie, essendo ritenute indispensabili per garantire la sostenibilità degli interventi edificatori previsti. La previsione di tali opere nell'ambito dei PUA costituisce condizione per l'approvazione degli stessi PUA. La realizzazione di tali opere dovrà essere prevista attraverso la stipula della convenzione che regola l'attuazione degli interventi, allegata al PUA, ripartendone gli oneri fra i proprietari delle aree interessate dall'intervento, secondo quanto previsto dal POC.
16. Negli ambiti APR valgono le seguenti prescrizioni generali riguardo alle dotazioni di verde pubblico:
- a) nella redazione dei PUA, si dovrà tendere a concentrare le aree a verde pubblico in modo da ottenere aree verdi compatte di dimensioni il più possibile consistenti, al fine di contrastare gli effetti delle isole di calore, garantendo contestualmente la realizzazione di schermature arboree degli edifici produttivi per un ottimale risultato sotto il profilo paesaggistico;
- b) le aree verdi e gli elementi di corredo vegetazionale di cui al punto precedente dovranno essere adeguatamente progettate, per il loro corretto inserimento:

- in relazione ai caratteri del paesaggio locale, in particolare in presenza di elementi di pregio paesaggistico ambientale,
 - in rapporto ai caratteri locali della rete ecosistemica, prevedendo una dotazione minima di elementi costitutivi di natura, struttura e composizione ascrivibili ad habitat ed ecosistemi naturali e seminaturali su di una superficie non inferiore al 25% della superficie a verde ed eventualmente aree "cuscinetto" con funzione di protezione (con particolare attenzione alle aree forestali e ai nodi della rete ecologica) e quinte perimetrali vegetazionali che medino i rapporti percettivi con il contesto;
- c) nella progettazione delle aree a verde pubblico si dovranno mettere in atto accorgimenti per il miglioramento del microclima locale, quali, a titolo di esempio:
- il corretto posizionamento delle alberature per l'ombreggiamento dei parcheggi, dei percorsi e delle aree di sosta;
 - l'uso di quinte alberate per schermare i fronti edificati rispetto all'irraggiamento solare nel periodo estivo e pomeridiano (fronti sud e ovest);
 - l'uso di specie arboree a foglia caduca sui fronti nord;
 - la massimizzazione delle superfici permeabili (uso di materiali "semipermeabili" per aree di sosta, percorsi, parcheggi, ecc.);
 - l'obbligo di realizzazione di impianti di irrigazione automatici,
- d) non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato.
17. In caso di aggregazione di medie strutture entro i 5000 mq. di SV complessiva o che abbiano una superficie territoriale inferiore a 2,5 ha, le autorizzazioni commerciali restano di competenza comunale e non sono soggette alla verifica del range di variazione.
In coerenza con il POIC, è ammessa la realizzazione di 10.000 mq complessivi di Grandi Strutture di Vendita non alimentari, negli ambiti indicati dallo stesso POIC e alle condizioni richiamate nella Variante POIC approvata con Del. C.P. n. 324 del 14.12.2011, alla quale si rinvia per ogni ulteriore prescrizione.
18. Ai fini dell'attuazione degli ambiti APR, il POC può stabilire motivatamente che l'obbligo di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali possa essere assolto attraverso il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori del comparto oggetto dell'intervento di trasformazione.
19. Ai fini di una corretta caratterizzazione geotecnica, in sede di POC, per ogni ambito APR, dovranno essere definite le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, attraverso l'esecuzione di un'apposita campagna geognostica che dovrà essere condotta implementando le indagini geotecniche esistenti, negli ambiti già interessati da specifiche indagini. Particolare attenzione andrà posta oltre che alle caratteristiche dei terreni degli strati più superficiali, maggiormente sollecitate dai carichi delle più comuni strutture, anche all'andamento delle caratteristiche geotecniche dei terreni in profondità, al fine di valutare potenziali cedimenti a cui potrebbero essere soggette le strutture e definire le eventuali indicazioni geotecniche da prescrivere in sede di PUA ed in sede attuativa. Al fine della riduzione del rischio sismico, in sede di POC, in ciascun ambito APR, dovranno essere eseguiti gli approfondimenti geognostici ed analitici prescritti nelle apposite schede di Valsat, necessari per la valutazione della pericolosità sismica locale, ai sensi della normativa

vigente (DAL. RER. 112/2007 come modificata ed aggiornata dalla D.G.R. 2193 del 21/12/2015).

20. Per ciascun ambito APR, in sede di PUA, dovrà essere verificata, con l'ente gestore, la fattibilità dei lavori di elettrificazione dell'ambito, dandone conto in apposito elaborato nell'ambito della Valsat del PUA.
21. Il titolare di ogni intervento urbanistico edilizio, dovrà effettuare una verifica preliminare relativa alla presenza dei servizi e della loro potenzialità anche per la gestione di eventuali interferenze.

Art. 28
(abrogato)

TITOLO IV
TERRITORIO RURALE

Art. 29
Territorio rurale

1. Il PSC delimita e perimetra i seguenti ambiti del territorio rurale:
 - **ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP)**, corrispondenti alle parti del territorio caratterizzate dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo, volta alla coltivazione e trasformazione del suolo, in particolare a quelle aree caratterizzate dal sistema dei dossi/paleodossi nei quali prevalgono, in relazione alle caratteristiche morfologiche e dei suoli, ordinamenti produttivi e sistemi paesaggistici di pregio. Per tali aree, il RUE disciplina l'uso e la trasformazione del territorio avendo come finalità principale di promuovere e favorire l'effettiva multifunzionalità delle imprese agricole, da conseguire attraverso la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici e architettonici presenti nel territorio, la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali, la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici. L'ambito ARP comprende per intero gli "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" di cui all'art. 70 delle NTA del PTCP, estendendone la perimetrazione agli ambiti del territorio comunale che presentano analoghe caratteristiche in base al Quadro Conoscitivo.
 - **ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA)**, corrispondenti alle parti del territorio con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad un'attività di produzione di beni agro-alimentari, in particolare quelli ove il sistema infrastrutturale, la morfologia, la vocazione pedo-agronomica, gli ordinamenti produttivi hanno comportato una quadro di complessiva semplificazione paesaggistica con una prevalenza di paesaggi piatti e a scarsa

consistenza arborea, privi di elementi vegetazionali. Per tali aree, il RUE disciplina l'uso e la trasformazione del territorio avendo come finalità principale la valorizzazione delle attività agricole, il potenziamento delle aziende produttive specializzate, delle strutture e delle infrastrutture funzionali e connesse con la produzione agricola primaria, compatibilmente con le prescrizioni generali di tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio.

- **ambiti agricoli periurbani a prevalente connotazione ecologico-ambientale (AAP)**, corrispondenti alle parti del territorio limitrofe ai centri urbani od intercluse fra più aree urbanizzate, aventi un rapporto spaziale di contiguità con l'urbanizzato. Per tali aree, il RUE disciplina l'uso e la trasformazione del territorio avendo come finalità principale la promozione di una agricoltura che favorisca il rapporto città-campagna, attraverso il sostegno delle funzioni produttive e di commercializzazione dei prodotti agricoli, ambientale-paesaggistica, ricreativa, ed educativa.
2. Il PSC individua inoltre, come **aree di valore naturale e ambientale (AVN)**, con riferimento all'art. 69 delle NTA del PTCP, le aree del territorio rurale sottoposte dagli strumenti di pianificazione sovraordinata ad una speciale disciplina di tutela, oltre alle altre aree ritenute di valore naturale e ambientale in base al Quadro Conoscitivo. In particolare, sono identificate come **aree di valore naturale e ambientale (AVN)**:
- i "Nodi ecologici semplici", di cui al successivo art. 30,
 - i "Corridoi ecologici secondari", di cui al successivo art. 30,
 - gli "Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua", di cui al successivo art. 31,
 - i "Corsi d'acqua della rete di bonifica", di cui al successivo art. 32,
 - le "Zone di tutela ordinaria", di cui al successivo art. 34,
 - i "Maceri" di cui al successivo art. 35,
 - le "Zone di tutela naturalistica" di cui al successivo art. 36,
 - le "Aree forestali e boschive", di cui al successivo art. 36bis,
 - le "Fasce di espansione inondabili" di cui al successivo art. 40.
3. Nelle aree AVN valgono le prescrizioni delle NTA del PSC relative alle singole zone ed elementi di cui al precedente comma 2.
4. Il RUE, con riferimento agli ambiti agricoli di cui al precedente comma 1 e alle aree di valore naturale e ambientale di cui al precedente comma 2, disciplina gli interventi:
- di recupero del patrimonio edilizio esistente,
 - di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole,
 - di sistemazione delle aree di pertinenza,
 - di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale,
 - di recupero per funzioni non connesse con l'agricoltura,
- nel rispetto di quanto disposto dalla LR 20/2000 e dalle presenti NTA.
5. Negli ambiti ARP, AVA, AAP e nelle aree AVN gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).
All'atto della richiesta di intervento, il Comune può subordinare gli interventi edilizi alla stipula di una convenzione con la quale il richiedente si impegni alla contestuale realizzazione delle opere necessarie all'inserimento paesaggistico nel contesto agricolo o a particolari interventi volti a garantirne la sostenibilità, quali a titolo

esemplificativo e non esaustivo, l'adeguamento delle reti infrastrutturali o della viabilità, la sistemazione delle aree di pertinenza, la demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui, la valorizzazione del contesto ambientale, la manutenzione dei drenaggi, ecc.

6. Il RUE indica gli usi ammessi negli edifici esistenti negli ambiti ARP, AVA, AAP e nelle aree AVN, distinguendo fra edifici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA (edifici soggetti a tutela ai sensi del DLgs. 42/2004 o di edifici di interesse storico-architettonico classificati dal PSC), edifici non funzionalmente collegati con l'attività agricola, altri edifici. Gli usi ammessi dovranno essere indirizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio sparso, presente nel territorio rurale, pur tutelando e preservando la permanenza della funzione agricola.
7. Negli ambiti ARP, AVA, AAP e nelle aree AVN, il RUE prescrive parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di:
 - a) interventi su "edifici di interesse storico-architettonico" ai sensi degli artt. 17 e 18 delle presenti NTA,
 - b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" e non funzionalmente collegati all'attività agricola,
 - c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all'attività agricola e non classificati come "edifici di interesse storico-architettonico".

L'utilizzo completo delle possibilità edificatorie comporta il vincolo di inedificabilità per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi ai fini del titolo abilitativo all'attività edilizia. L'asservimento dei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi dovrà essere oggetto di un apposito atto, da pubblicarsi all'albo pretorio on line, ai sensi della Legge 69/2009 e da conservarsi in apposito registro presso lo sportello unico per l'edilizia, con il quale il titolare si impegna a non utilizzare ulteriormente i fondi cui sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi, nonché a mantenere la destinazione d'uso agricola dei fabbricati, così come previsto dal titolo abilitativo all'attività edilizia.

8. Negli ambiti ARP, AVA, AAP e nelle aree AVN, per gli edifici esistenti di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, sia civile (U.1) che agricolo (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 2 alloggi, aumentabili a 3 nel caso di edifici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, con un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito. E' ammessa la conferma del numero di alloggi esistenti al 26.09.2008 (data di adozione del PSC originario), in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento legittimato o alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.
9. Negli ambiti del territorio rurale del PSC, in talune situazioni di particolare impatto nei confronti del sistema della viabilità esistente, gli interventi edilizi potranno essere subordinati alla realizzazione di opere volte ad eliminare o a migliorare significativamente le condizioni negative rilevate, con le modalità definite dal RUE.
10. I fabbricati esistenti al 26.09.2008 (data di adozione del PSC originario), non più utilizzati e originariamente destinati ad allevamenti o porcilaie (con esclusione delle

tipologie tradizionali stalla-fienile, che possono essere recuperate integralmente), potranno essere recuperati esclusivamente:

- a) per gli usi agricoli ammessi nell'ambito agricolo in cui ricadono,
- b) per gli usi non residenziali ammessi nell'ambito agricolo in cui ricadono, per gli edifici che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola,
- c) per usi residenziali, nei limiti di un'unica unità abitativa, con SC massima = 120 mq, in un nuovo fabbricato che abbia caratteristiche e materiali tipici della tradizione locale,

prevedendo, in tutti i casi di cui sopra, le relative dotazioni di parcheggi di pertinenza. Gli interventi di recupero per i casi b) e c) sono subordinati alla completa demolizione di tutte le altre strutture prefabbricate o le altre porcilaie esistenti nel complesso edilizio, anche se non interessate dall'intervento, nonché di eventuali strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, previa adeguata rimozione di tutti i materiali che necessitano di specifiche modalità e procedure (es. materiali contenenti amianto). Dovrà inoltre essere verificato lo stato dei suoli presenti nell'area di pertinenza delle attività agricole dimesse provvedendo, qualora si dovessero rilevare eventuali contaminazioni, alla bonifica del suolo ai sensi della normativa vigente. Tali interventi potranno essere ammessi previa verifica delle condizioni di compatibilità dell'intervento con il carattere rurale della zona e le esigenze di potenziamento delle infrastrutture esistenti (viabilità, rete fognaria, acquedottistica, ecc.), da dimostrare con una apposita relazione da allegare alla richiesta di titolo abilitativo all'attività edilizia. La distanza degli edifici da recuperare per usi residenziali e/o di servizio (es. agriturismo, strutture ricettive, etc.) rispetto a strutture adibite ad allevamenti zootecnici esistenti, non potrà essere inferiore alla distanza prevista dal presente RUE, ove siano ammessi gli usi A3 e A4.

Per tali fabbricati, il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere, in alternativa agli interventi di cui ai precedenti punti b) e c), il trasferimento di una quota pari al 40% della SC esistente al 26.09.2008 (data di adozione del PSC originario), riconvertendola agli usi ammessi negli ambiti ARS in "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)", su terreni all'uopo acquisiti o in disponibilità agli aventi diritto, mediante l'attivazione di procedure di perequazione urbanistica.

L'attuazione è prevista mediante un piano urbanistico attuativo (PUA) unitario (esteso all'area di decollo e all'area di atterraggio) che prevede l'attribuzione, da parte del POC, di diritti edificatori pari al 40% della SC esistente nell'area di decollo, che potranno essere espressi, in SC, sull'area di atterraggio (ARS), a condizione:

- della completa demolizione di tutti gli edifici oggetto di perequazione, nonché di eventuali strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici,
- della verifica dello stato dei suoli presenti nell'area di pertinenza delle attività agricole dimesse e della bonifica del suolo ai sensi della normativa vigente, qualora si dovessero rilevare eventuali contaminazioni.

11. Per i fabbricati esistenti al 26.09.2008 (data di adozione del PSC originario), realizzati con materiali incongrui con i caratteri paesaggistici del territorio rurale (ad es. realizzati con strutture portanti e/o moduli di tamponamento prefabbricati) e non destinati ad allevamenti o porcilaie, sono ammessi i seguenti interventi:
 - qualora siano parte di una corte o di un nucleo edificato, sono ammessi interventi di recupero funzionale per locali di servizio, al fine di dotare le unità residenziali presenti o insediabili nella corte o nel nucleo, di adeguate pertinenze, entro il limite

della SA \leq 60% della SU residenziale insediabile nella corte o nel nucleo. L'intervento è subordinato alla totale demolizione del fabbricato esistente e alla ricostruzione con caratteristiche tipologiche e materiali rispondenti a quelli della tradizione locale;

- qualora non siano parte di una corte o di un nucleo edificato, ma siano invece isolati, essi possono continuare ad ospitare l'attività già insediata, ovvero ospitare un'attività analoga a quella precedentemente insediata, ovvero essere riconvertiti all'uso agricolo, adottando, in caso di ristrutturazione, caratteristiche tipologiche e materiali rispondenti a quelli della tradizione locale.

E' inoltre ammesso, previa demolizione dei fabbricati esistenti, il trasferimento di una quota pari al 20% della SC esistente al 26.09.2008 (data di adozione del PSC originario), in "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (ARS), riconvertendo la SC, così calcolata, agli usi ammessi negli ambiti ARS. Tale diritto potrà essere esercitato attraverso il POC, che prevederà la utilizzabilità dei diritti edificatori derivanti dalla demolizione dei fabbricati, entro l'ambito ARS oggetto di POC. La demolizione sarà oggetto di un titolo abilitativo all'attività edilizia, di tipo convenzionato, in cui saranno disciplinati, oltre alla demolizione, anche le opere di sistemazione e ripristino alla coltivazione dei mappali su cui insistono.

12. Per gli edifici esistenti al 26.09.2008 (data di adozione del PSC originario), non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC e con esclusione:

- per i fabbricati originariamente destinati ad allevamenti o porcilaie e non più utilizzati,
- per gli edifici realizzati con strutture portanti e/o moduli di tamponamento prefabbricati,
- per i fabbricati che ospitano attività produttive,

è ammesso, previa demolizione dei fabbricati esistenti, il trasferimento in "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (ARS) dei diritti edificatori corrispondenti alla SU esistente al 26.09.2008 (data di adozione del PSC originario), maggiorata di una percentuale pari al 40% della stessa SU), riconvertendo la SU, così calcolata, agli usi ammessi negli ambiti ARS. Tale diritto potrà essere esercitato attraverso il POC, che prevederà la utilizzabilità dei diritti edificatori derivanti dalla demolizione dei fabbricati, entro l'ambito ARS oggetto di POC. La demolizione sarà oggetto di un titolo abilitativo all'attività edilizia, di tipo convenzionato, in cui saranno disciplinati, oltre alla demolizione, anche le opere di sistemazione e ripristino alla coltivazione dei mappali su cui insistono i fabbricati.

13. In tutto il territorio rurale, l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, secondo le prescrizioni del comma 10 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.

TITOLO V ZONE ED ELEMENTI DI TUTELA

CAPO I ELEMENTI DI INTERESSE NATURALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Art. 30 Sistema della rete ecologica

1. Il PSC assume l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della biodiversità del territorio e identifica la struttura portante della rete ecologica provinciale e locale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio, con riferimento alle NTA del PTCP.
2. In funzione della tutela e implementazione della rete ecologica, il PSC riconosce i seguenti **elementi funzionali della rete ecologica**:
 - i "**nodi ecologici semplici**", coincidenti con le principali aree di valore naturale e ambientale, con riferimento art. A-17 della LR 20/2000, vocate alla valorizzazione degli aspetti naturalistici ed ecologici, riferibili, per il territorio di San Felice, ai "*Nodi ecologici semplici*" di cui al comma 2 dell'art. 28 delle NTA del PTCP, che il PSC provvede ad identificare nella tavola vPSC/T.1A, in corrispondenza del Bosco Tommasini, nell'ambito del quale non è consentita la nuova edificazione, né l'impermeabilizzazione dei suoli, se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza;
 - i "**corridoi ecologici secondari**" riferibili ai "*corridoi ecologici secondari*" di cui al comma 2 dell'art. 28 delle NTA del PTCP, facenti parte della rete ecologica del PTCP, che il PSC provvede ad identificare nella tavola vPSC/T.1A, in corrispondenza del canale Diversivo e del cavo Vallicella. I corridoi ecologici secondari sono identificati dal PSC al fine di progettare e realizzare specifici interventi (fasce di ambientazione), per integrare la rete esistente ed aumentarne l'efficacia nella conservazione e diffusione della biodiversità;
 - i "**corridoi ecologici locali**" riferibili alle "*direzioni di collegamento ecologico*" di cui al comma 2 dell'art. 28 delle NTA del PTCP, rappresentate nel PTCP con un simbolo ideogrammatico di collegamento nord-sud, che il PSC provvede ad identificare nella tavola vPSC/T.1A, ricomprendendovi la zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, che interessa una fascia di territorio comunale che collega l'area dell'ex-Bosco della Saliceta a sud con la ZPS Valli Mirandolesi a nord ed utilizzando come connessione, nell'area urbana, le fasce dei corsi d'acqua esistenti. I corridoi ecologici locali sono identificati dal PSC al fine principale di promuovere lo sviluppo di interventi per integrare e completare la rete ecologica esistente ed aumentarne l'efficacia della conservazione e diffusione della biodiversità. I corridoi ecologici locali hanno inoltre, come obiettivo, la connessione ecologica, la riqualificazione ed il potenziamento degli elementi ecologici di livello comunale con quelli di scala sovracomunale (ex-Bosco della Saliceta a sud e ZPS Valli Mirandolesi a nord), obiettivo raggiungibile con il contributo di più azioni del piano;
 - la "**rete di fruizione ecologica**", in coerenza con il comma 2, lettera g) dell'art. 29 del PTCP, corrispondente all'"Itinerario didattico dei maceri" già realizzato dall'Amministrazione comunale nell'ambito del "Piano di sviluppo rurale 2000-

2006" della Comunità Europea (Misure Asse 3) attraverso lo specifico "Progetto di tutela e valorizzazione dei maceri: realizzazione di un itinerario didattico attrezzato", che il PSC provvede ad identificare nella tavola vPSC/T.1A;

- il "**varco ecologico**" esistente in corrispondenza della discontinuità del sistema insediativo, fra il territorio urbanizzato residenziale ed il polo produttivo, rappresentato, oltre che nella tavola vPSC/T.1A, anche nella tavola vPSC/T.1B, come "*Fasce boscate di protezione (dotazioni ecologiche da attuare con procedure di perequazione urbanistica)*", disciplinate al comma 10 dell'art. 26, al comma 11 dell'art. 27 e all'art. 45 delle presenti NTA.
3. Rafforzano e completano il sistema della rete ecologica locale del territorio di San Felice, le seguenti zone del PSC:
 - Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua, di cui al successivo art. 31,
 - Corsi d'acqua della rete di bonifica, di cui al successivo art. 32,
 - Zone di tutela ordinaria, di cui al successivo art. 34,
 - Maceri, di cui al successivo art. 35,
 - Zone di tutela naturalistica, di cui al successivo art. 36,
 - Aree forestali e boschive, di cui al successivo art. 36bis,
 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, di cui al successivo art. 37.
 4. Quando gli elementi del sistema ecologico, con particolare riferimento per corsi d'acqua e relative fasce di tutela, maceri, ecc., interferiscano con ambiti di possibile trasformazione urbana di cui al precedente Titolo III, i Piani Urbanistici Attuativi dovranno prestare particolare attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione delle reti ecologiche, garantendone la tutela e valorizzazione.
 5. Il Piano Operativo Comunale è lo strumento per l'elaborazione e l'integrazione di specifici progetti pubblici e privati per la realizzazione e il miglioramento degli elementi della rete ecologica.
 6. Nelle zone che costituiscono il sistema della rete ecologica di cui al precedente comma 2, oltre alle norme specifiche per i diversi elementi della rete ecologica, di cui agli artt. 28 e 29 del PTCP, si applica il combinato disposto fra le norme corrispondenti alle diverse zone rappresentate nelle tavole vPSC/T.1A e vPSC/T.1B del PSC e nella cartografia del RUE, garantendo che gli interventi concorrano al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e alla promozione della fruizione per attività economiche ecocompatibili e per attività ricreative e sportive all'aria aperta, compatibilmente con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità.

Art. 31

Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua

1. Le NTA di cui al presente articolo si applicano a tutti gli alvei dei corsi d'acqua naturali ed artificiali del territorio comunale, intesi come aree occupate dall'alveo attivo secondo la definizione di cui all'art. 10 comma 1 delle NTA del PTCP, individuati con apposita grafia nella tavola vPSC/T.1A. Il reticolo idrografico costituisce componente fondamentale della rete ecologica, con il ruolo principale di rete di connessione

ecologica e, in quanto tale, è identificato dal PSC fra le aree di valore naturalistico e ambientale (AVN).

2. Negli alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali di cui al presente articolo, gli interventi sono finalizzati a:
 - garantire i deflussi delle portate di riferimento, evitando che si provochino ostacoli agli stessi, si produca un aumento dei livelli idrici e si interferisca negativamente sulle condizioni del moto, alterando la funzione idraulica del corso d'acqua;
 - garantire la stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;
 - garantire la tutela e/o il recupero delle componenti naturali dell'alveo, soprattutto per quelle parti funzionali ad evitare il manifestarsi di fenomeni di dissesto (vegetazione spondale e ripariale per la stabilità delle sponde ed il contenimento della velocità di corrente, componenti morfologiche connesse al mantenimento di ampie sezioni di deflusso);
 - mantenere l'assetto morfologico dei corpi idrici in rapporto alla funzionalità delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, nonché all'interazione con i livelli freaticometrici delle falde circostanti, ai fini della salvaguardia della risorsa idrica e degli usi per essa programmati;
 - ricostruire gli eventuali equilibri naturali alterati ed eliminare, per quanto possibile, i fattori di interferenza antropica incompatibili.
3. Nel rispetto delle finalità espresse al comma 2, negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono pertanto ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'Art. 10 comma 3 delle NTA del PTCP ed inoltre, nei limiti definiti dalle altre prescrizioni eventualmente dettate dalle presenti NTA e dal RUE, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia e, comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idrica, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 10 delle NTA del PTCP.
4. Negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua di cui al comma 1 sono incentivati gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, alla riattivazione o alla ricostituzione di ambienti umidi, al ripristino e all'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona. Tali interventi dovranno assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica. Ogni intervento di rinaturalizzazione dovrà essere definito tramite un progetto da sottoporre ad apposita autorizzazione amministrativa da parte dell'ente Competente. Qualora gli interventi prevedano l'asportazione di materiali inerti, nei limiti previsti dall'art. 2 della L.R. 17 del 18 luglio 1991 e s.m.i., i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore. I progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione devono essere redatti sulla base della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle norme del PAI" (allegata alla Deliberazione n. 8/2006 del 5 aprile 2006), con particolare riferimento

agli alvei dei fiumi in cui è prioritaria l'applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all'art. 36 comma 2 delle norme del PTA regionale.

5. Tutti gli interventi di gestione e di manutenzione, ordinari e straordinari, che riguardano il reticolo idrografico, finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione degli invasi ed alvei di cui al presente articolo dovranno essere svolti nel rispetto dei criteri dettati dalla Direttiva Regionale assunta con Delib. della Giunta RER n° 3939 del 06.09.1994 nonché in riferimento all'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo" del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell' Autorità di Bacino del Fiume Po.
6. Negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali non è ammessa qualunque attività di trasformazione dello stato dei luoghi che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di innesco di fenomeni franosi. Sono espressamente vietate le attività di cui all'art. 10 comma 2 delle NTA del PTCP ed inoltre:
 - il taglio di alberi o prelievi di vegetazione minore senza autorizzazione da parte degli enti preposti;
 - lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente.
7. Per le estrazioni di materiali litoidi negli ambiti fluviali costituiti dagli invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua valgono le disposizioni del comma 6 dell'art. 10 delle NTA del PTCP

Art. 32

Corsi d'acqua della rete di bonifica e relative fasce di rispetto

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai corsi d'acqua della rete di bonifica, siano essi a cielo aperto o tombati ed indipendentemente dalla loro funzione, riportati indicativamente nella tavola vPSC/T.1A come asse del corso d'acqua, e alla relativa fascia di rispetto di 10 m per lato. Le presenti disposizioni si applicano anche ai corsi d'acqua che, ancorché non riportati nella cartografia di PSC, siano in gestione al Consorzio di Bonifica.
2. In applicazione al R.D. 368/1904, lungo entrambi i lati dei corsi d'acqua di cui al precedente comma 1, sono istituite le seguenti aree di rispetto:
 - a. "zone di rispetto idraulico" della larghezza di metri 10, misurata dal ciglio della sponda ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, riportata indicativamente nella cartografia del PSC;
 - b. "fasce di rispetto idraulico" relativa ai primi 4 metri entro la zona di rispetto idraulico, da misurare, a seconda dei casi, dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua scoperto, o dall'esterno del piedritto del manufatto scatolare, o dall'asse del manufatto circolare od ovoidale, ancorché non riportata nella cartografia di PSC.

3. Ai corsi d'acqua della rete di bonifica definiti al precedente comma 1, si applicano le disposizioni normative di cui al R.D. 368/1904 e quelle definite da specifico regolamento dell'ente gestore. Tali provvedimenti definiscono gli interventi ammessi, le relative distanze e le procedure amministrative. Salvo specifica e diversa autorizzazione da parte dell'ente gestore:
- entro la zona di rispetto idraulico, di cui al precedente comma 2.a, non sono ammessi interventi di nuova costruzione;
 - la fascia di rispetto idraulico di cui al precedente comma 2.b, dovrà essere mantenuta sgombra (senza manufatti, recinzioni, piantagioni di alberi e siepi, depositi di terra ed altri materiali, coltivazioni e movimenti di terra, ecc.) per garantire l'accesso per ispezioni, manutenzioni, rifacimenti, opere di interesse pubblico, ecc.

Art. 32 bis

Corsi d'acqua pubblici e relative fasce di rispetto

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai corsi d'acqua pubblici, di proprietà comunale o di proprietà Aimag, siano essi a cielo aperto o tombati ed indipendentemente dalla loro funzione, riportati indicativamente nella tavola vPSC/T.1A come asse del corso d'acqua, e ad una fascia di 5 m per lato. Le presenti disposizioni si applicano anche ai corsi d'acqua che, ancorché non riportati nella cartografia di PSC, siano stati acquisiti dall'Amministrazione comunale.
2. Lungo entrambi i lati dei corsi d'acqua di cui al precedente comma 1, è prevista una fascia di rispetto di 5 metri al fine principale di poterne eseguire la manutenzione, da misurare, a seconda dei casi, dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua scoperto o dall'esterno del piedritto del manufatto scatolare o dall'asse del manufatto circolare od ovoidale, ancorché non riportata nella cartografia di PSC.
3. Salvo specifica e diversa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, entro la fascia di rispetto di cui al precedente comma 2, non sono ammessi interventi di nuova costruzione; la fascia di rispetto dovrà essere mantenuta sgombra (senza manufatti, recinzioni, piantagioni di alberi e siepi, depositi di terra ed altri materiali, coltivazioni e movimenti di terra, ecc.) per garantire l'accesso per ispezioni, manutenzioni, rifacimenti, opere di interesse pubblico, ecc.

Art. 33

Fasce di tutela delle acque pubbliche ai sensi del D.Lgs. 42/2004

1. Le fasce di tutela delle acque pubbliche sono le ulteriori aree che possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua, al deflusso delle acque sotterranee, nonché a funzioni naturalistiche e paesaggistiche, e corrispondono alle fasce previste dall'art. 142, comma 1, lett. c, del DLgs. 42/2004. Esse sono riportate indicativamente nella tavola vPSC/T.1A, ma deve intendersi che la fascia di tutela è da considerare corrispondente a 150 metri dalle sponde o piede degli argini fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Le fasce di tutela delle acque pubbliche sono principalmente rivolte a mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni paesaggistiche degli ambienti fluviali, nonché a valorizzare/potenziare la fruizione dell'ambiente fluviale e periferiale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi sono assoggettati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art 146 del DLgs. 42/2004, come modificato dall'art. 2 comma s) del DLgs. 63/2008, secondo quanto disposto dall'art. 94 della LR n. 3 del 1999.

Art. 34

Zone di tutela ordinaria

1. Le zone di tutela ordinaria sono zone di tutela dei corsi d'acqua definite in base a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici ai sensi del comma 2b dell'art. 9 delle NTA del PTCP; tali zone di tutela sono riportate con apposita grafia nella tavola vPSC/T.1A. Le zone di tutela ordinaria sono identificate dal PSC come aree di valore naturalistico e ambientale (AVN).
2. Le zone di tutela ordinaria dei corsi d'acqua sono principalmente rivolte a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 9 delle NTA del PTCP ed assumono una valenza strategica per la realizzazione e valorizzazione del progetto di rete ecologica.
3. Nelle zone di cui al presente articolo, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, sono ammesse le infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 9 delle NTA del PTCP, da progettarsi nel rispetto delle indicazioni del comma 10 del medesimo articolo. Fermo restando quanto stabilito dai commi 8 e 9 delle NTA del PTCP e nei limiti definiti dal RUE, sono comunque consentiti gli interventi previsti dal comma 11 delle NTA del PTCP, secondo le ulteriori prescrizioni dettate dal comma 12 del medesimo articolo.
4. Per gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione da attuarsi nelle aree di cui al presente articolo, valgono le prescrizioni di cui al comma 19 dell'art. 9 delle NTA del PTCP e tali interventi dovranno comunque essere eseguiti avendo a riferimento l'elaborato n. 5 "Quaderni delle opere tipo" del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell' Autorità di Bacino del Fiume Po.
5. Non sono assoggettate alle disposizioni di cui al presente articolo le casistiche di cui al comma 3 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.
6. Nelle zone di tutela ordinaria alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente piano, in sede di POC, anche con ricorso alla perequazione urbanistica, possono essere previsti interventi volti alla realizzazione di parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi, risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie e che non comportino impermeabilizzazione del suolo, di percorsi e spazi

sosta per veicoli non motorizzati, di interventi di piantumazione volti alla rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica.

7. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria, valgono le prescrizioni di cui al comma 13 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.
8. Le aree agricole ricadenti nelle zone di tutela ordinaria, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari secondo le indicazioni del comma 22 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.

Art. 35

Maceri

1. Il PSC identifica i maceri esistenti, quali aree di valore naturalistico e ambientale (AVN), ai sensi dell'art. A-17 della LR 20/2000, nonché quali testimonianza della presenza antropica nel territorio rurale, ai sensi dell'art. A-8 della stessa legge. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo tutti i maceri esistenti, ancorché non cartografati nella tavola vPSC/T.1A.
2. I maceri devono essere conservati e sottoposti a manutenzione ed è vietato ogni utilizzo che ne pregiudichi la conservazione o che sia fonte di degrado o di inquinamento. Né è in ogni caso vietato l'interramento.
3. È ammesso l'uso dei maceri quali corpi idrici superficiali con funzione di laminazione delle acque meteoriche, purché non ne sia pregiudicata la consistenza ambientale e naturalistica (es. convogliando altrove le acque di dilavamento e primissima pioggia) e qualora siano riqualificati dal punto di vista paesaggistico con apposito equipaggiamento vegetale, nonché ne sia garantita la sicurezza delle sponde.

Art. 36

Zone di tutela naturalistica

1. Il PSC individua, nella tavola vPSC/T.1A, una zona di tutela naturalistica, corrispondente all'unica zona di tutela naturalistica individuata dal PTCP e coincidente con l'area boscata esistente a sud del capoluogo, quale aree di valore naturalistico e ambientale (AVN).
2. Nella zona di tutela naturalistica sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:
 - le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
 - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, regolati dalle presenti NTA o dal RUE, con riferimento alle aree di valore naturale e ambientale (AVN);
 - i mutamenti d'uso degli edifici esistenti volti ad adibirli all'esplicazione di funzioni di vigilanza didattiche culturali, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;

- gli interventi di manutenzione e ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche del sito da tutelare, delle infrastrutture di irrigazione e di difesa del suolo;
 - gli interventi di gestione del bosco, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata vigente.
 - la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - le attività escursionistiche;
 - gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.
3. Nella zona di tutela naturalistica valgono altresì i divieti di cui al comma 4 dell'art. 24 delle NTA del PTCP relativamente all'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.

Art. 36 bis
Aree forestali e boschive

1. Il PSC identifica le aree forestali e boschive, quali aree di valore naturale e ambientale, ai sensi dell'Art. A-17 della LR 20/2000, assumendo le "aree forestali" del PTCP come "Aree forestali appartenenti al sistema forestale boschivo del PTCP" ed estendendole, ove necessario, con le "Aree forestali e boschive contermini al sistema forestale boschivo del PTCP", in base agli approfondimenti effettuati in sede di PSC e rappresentati nella tavola vPSC/T.1A. Tutte le aree così perimetrare sono da considerare aree di valore naturalistico e ambientale (AVN). Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, oltre alle aree forestali e boschive perimetrare dal PTCP ed assunte dal PSC, anche le porzioni di analoga consistenza, esistenti e cartografate dal PSC, nelle aree adiacenti e contermini alle "aree forestali" perimetrare dal PTCP, in qualsiasi stadio di sviluppo, secondo quanto previsto ai commi seguenti.
2. La gestione delle "Aree forestali appartenenti al sistema forestale boschivo del PTCP" persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale; in tali zone sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 21 delle NTA del PTCP, da realizzarsi con le caratteristiche e le modalità di cui ai commi 9 e 10 dello stesso art. 21.
Sono inoltre ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, regolati dalle presenti NTA o dal RUE, con riferimento alle aree AVN in cui tale patrimonio ricade.
3. Nelle "Aree forestali appartenenti al sistema forestale boschivo del PTCP", in coerenza con il comma 6 dell'art. 21 delle NTA del PTCP, è ammessa esclusivamente la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, alle condizioni ivi previste.
4. Nelle "Aree forestali e boschive contermini al sistema forestale boschivo del PTCP" si applica la medesima disciplina dettata dal PTCP, richiamata ai precedenti commi 2 e 3 delle presenti NTA, trattandosi di areali che presentano la medesima consistenza delle aree perimetrare dal PTCP, perimetrare con maggiore dettaglio cartografico.

Art. 37

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Il PSC individua, nella tavola vPSC/T.1A, le "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", in coerenza con il PTCP, corrispondenti alle parti del territorio caratterizzate dalla presenza di elementi di significativo interesse paesaggistico e/o naturalistico, in relazione a particolari condizioni morfologiche, vegetazionali, di diversità biologica e di ridotta antropizzazione.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono rivolte al mantenimento, recupero e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e/o naturalistiche delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, anche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio.
3. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, valgono le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 39 delle NTA del PTCP, relativamente alle infrastrutture ed attrezzature ivi richiamate, alle condizioni di cui al comma 5 dello stesso art. 39.
4. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale possono essere realizzate le attrezzature di cui al comma 6 dell'art. 39 delle NTA del PTCP.
5. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, in coerenza con il comma 8 dell'art. 39 delle NTA del PTCP, sono ammessi interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
 - a. parchi, le cui attrezzature siano mobili od amovibili e precarie;
 - b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie, funzionali ad attività di tempo libero.
6. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono consentiti:
 - a. interventi sul patrimonio edilizio esistente, regolati dalle presenti NTA o dal RUE, con riferimento alle norme relative ai diversi ambiti agricoli o alle aree di valore naturale e ambientale in cui tale patrimonio ricade;
 - b. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari,
 - c. la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, quando ammessi dal RUE per l'ambito agricolo corrispondente;
 - d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e. la realizzazione di impianti tecnici, secondo quanto previsto al comma 9 dell'art. 39 delle NTA del PTCP.
7. Le caratteristiche delle piste e delle strade poderali/interpoderali sono definite al comma 10 dell'art. 39 delle NTA del PTCP.

8. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente PSC e del RUE, in sede di POC, anche con ricorso alla perequazione urbanistica, possono essere previsti interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi, aree boscate, percorsi ciclo-pedonali ed equestri, in coerenza con il comma 8 dell'art. 39 delle NTA del PTCP.

Art. 38 **Dossi/paleodossi**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei dossi/paleodossi, definiti e disciplinati ai sensi dell'art. 23A comma 2 delle NTA del PTCP e rappresentati con apposita grafia nella tavola vPSC/T.1A, allo scopo di salvaguardarne le caratteristiche altimetriche, di preservare le morfostrutture come segno testimoniale della formazione ed evoluzione della pianura alluvionale e di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico del programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.
2. Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche della morfostruttura su cui si interviene; non potranno pertanto essere previsti interventi edilizi o infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni morfologiche, in termini di sbancamenti e/o riporti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Qualora sia necessario realizzare interventi infrastrutturali che comportino una rilevante modifica dell'andamento planimetrico o altimetrico della morfostruttura, per una dimostrata e non altrimenti soddisfacibile necessità, il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da uno studio di compatibilità idraulica e di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.
4. Nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture per usi produttivi, gli interventi consentiti dovranno essere compatibili con la struttura idraulica del dosso; la realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale s'interviene.
5. Nelle aree interessate da dossi/paleodossi non sono ammessi:
 - le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
 - gli impianti di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
 - le attività produttive ricomprese negli elenchi di cui al D.M. 5/04/1994, se e in quanto suscettibili di pregiudicare la qualità e la protezione della risorsa idrica. La previsione di nuove attività di questo tipo o l'ampliamento di quelle esistenti, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, dovrà essere corredata da apposite indagini geognostiche e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

CAPO II
AREE INTERESSATE DA RISCHIO IDRAULICO

Art. 39

Misure attive e passive da adottarsi nelle aree interessate da rischio idraulico

1. Le **misure attive e/o passive** richiamate nel presente Capo II, da adottare nei diversi casi, sono da intendersi nel modo seguente:
 - per **misure attive** si intendono tutte quelle azioni volte a impedire l'ingresso dell'acqua, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il posizionamento di barriere in apposite guide in corrispondenza delle porte e delle finestre. Nel prevedere tali sistemi di chiusura con barriere, andranno attentamente valutate le caratteristiche strutturali di tenuta dell'edificio in relazione alle spinte idrostatiche e idrodinamiche;
 - per **misure passive** si intendono tutte quelle misure che prevedano interventi che contribuiscano a ridurre la vulnerabilità dell'edificio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sopraelevazione dell'edificio, la sua impermeabilizzazione, l'allagamento guidato, la realizzazione di barriere di protezione (es. arginature o muri di contenimento) o l'impiego di accorgimenti tecnici che riguardino la tipologia strutturale, i materiali da costruzione, le strutture fondali, il posizionamento delle aperture e la tipologia dei serramenti, le caratteristiche degli impianti, ecc..

Art. 39 bis

Aree ad elevata criticità idraulica

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela delle aree ad elevata criticità idraulica, rappresentate con apposita grafia nella tavola vPSC/T.1A. Esse comprendono:
 - a. "Aree A2 - Aree depresse ad elevata criticità idraulica di tipo A" con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 1 m, di cui all'art. 11 del PTCP della Provincia di Modena, come perimetrata nella Carta 2.3 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica" del PTCP,
 - b. "Aree a maggior rischio di allagamento", definite dal QC del PSC vigente in quanto interessate da almeno 3 episodi alluvionali accertati. All'interno di tali aree sono ricomprese anche le aree A4 del PTCP presenti nella zona nord del territorio comunale.Tali aree si trovano in comparti morfologici allagabili e sono caratterizzate da condizioni altimetriche particolarmente critiche.
2. Nelle aree ad elevata criticità idraulica di cui al precedente comma 1, al fine di ridurre la vulnerabilità degli edifici e garantire le necessarie condizioni di sicurezza, non potranno essere realizzati vani interrati o seminterrati, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 14 comma 5 delle presenti NTA.
3. Al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia con

demolizione e ricostruzione dell'edificio, ampliamento, modifica della destinazione d'uso del piano terra per usi residenziali, ove ammessi dalle presenti NTA e dal RUE dovranno prevedere:

- misure attive e/o passive di protezione delle aperture al piano terreno, rispetto agli eventi alluvionali,
- lo sviluppo delle unità immobiliari residenziali almeno su due piani, con scala interna di collegamento tra piano terra e piano primo,

Limitatamente ai soli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'edificio, ove ammessi dalle presenti NTA e dal RUE, dovrà essere prevista una quota del piano di calpestio del piano terreno, rialzata di almeno 50 cm rispetto alla quota delle aree circostanti, secondo quanto dettagliato dalle norme di RUE.

I progetti relativi ad edifici e relative aree pertinenziali che ospitano attività per le quali sia necessario stoccare sostanze e rifiuti pericolosi devono prevedere modalità di stoccaggio utili a ridurre il rischio di dispersione di tali materiali in caso di eventi alluvionali. La valutazione sulla efficacia delle modalità di stoccaggio di tali materiali è affidata ad ARPAE, alla quale il progetto andrà sottoposto per il parere di competenza.

4. Previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio idraulico, nelle aree ad elevata criticità idraulica, è ammessa la realizzazione di:
 - strade,
 - impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, impianti a rete per lo smaltimento di reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che non risultino in contrasto con le finalità di difesa idraulica definite come prioritarie, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse,
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni.

I progetti per la realizzazione dei suddetti interventi dovranno preferibilmente evitare di intercettare trasversalmente la direzione di deflusso delle acque; nel caso dovessero interferire con tali aree, specie se trasversalmente alla direzione di scolo, dovranno essere previsti accorgimenti volti a mantenere la continuità idraulica. I progetti delle infrastrutture dovranno inoltre essere corredati da apposita indagine idraulica, che definisca le condizioni di rischio idraulico relative alla specifica area d'intervento e le eventuali misure di mitigazione che dovranno essere previste per la messa in sicurezza degli impianti e delle cabine.

5. Ferme restando le altre disposizioni del PSC, nelle aree ad elevata criticità idraulica, nella realizzazione di nuove infrastrutture, dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica (o udometrica), secondo le disposizioni del comma 8 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.
6. Gli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi APR_IV, APR_V e APR_VI, di cui al precedente art. 27, ricadenti in aree ad elevata criticità idraulica potranno essere attuati esclusivamente a condizione che, preventivamente alla realizzazione degli interventi edilizi, sia realizzata la tangenziale sud in variante alla via Perossaro, con funzione di barriera idraulica a protezione delle aree poste a valle, che permetterà la riduzione del rischio di allagamento connesso con la morfologia

depressa. Gli ambiti dovranno, in ogni caso essere attuati, nel rispetto del principio di invarianza idraulica, secondo le disposizioni del precedente art. 27 comma 13.

7. Nelle porzioni di territorio rurale ricadenti nelle aree ad elevata criticità idraulica, l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, secondo le prescrizioni del comma 10 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.

Art. 39 ter

Aree A3 - Aree depresse ad elevata criticità idraulica di tipo B

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela delle "Aree A3 - Aree depresse ad elevata criticità idraulica di tipo B" di cui all'art. 11 del PTCP della Provincia di Modena, rappresentate con apposita grafia nella tavola vPSC/T.1A. Tali aree sono rappresentate dalle Aree A3 perimetrate nella Carta 2.3 "Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica" del PTCP a meno delle "Aree a maggior rischio di allagamento", definite dal QC del PSC vigente in quanto interessate da almeno 3 episodi alluvionali accertati, già inserite nella perimetrazione delle "Aree ad elevata criticità idraulica" di cui al precedente Art. 39 a maggior criticità idraulica. Si tratta di aree situate in comparti morfologici allagabili, ma caratterizzate da condizioni altimetriche meno critiche rispetto alle "Aree ad elevata criticità idraulica", caratterizzate da scorrimento rapido e buona capacità di smaltimento.
2. Nelle Aree A3, al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e garantire le necessarie condizioni di sicurezza, non potranno essere realizzati vani interrati e seminterrati, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 14 comma 5 delle presenti NTA.
3. Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza idraulica, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'edificio, ampliamento, modifica della destinazione d'uso del piano terra per usi residenziali, ove ammessi dalle presenti NTA o dal RUE dovranno prevedere:
 - misure attive di protezione delle aperture al piano terreno, rispetto agli eventi alluvionali,
 - lo sviluppo delle unità immobiliari residenziali almeno su due piani, con scala interna di collegamento tra piano terra e piano primo.
4. Previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio idraulico, nelle Aree A3 è ammessa la realizzazione di:
 - strade, impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, impianti a rete per lo smaltimento di reflui, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che non risultino in contrasto con le finalità di difesa idraulica definite come prioritarie, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni.I progetti per la realizzazione dei suddetti interventi dovranno preferibilmente evitare di intercettare trasversalmente la direzione di deflusso delle acque; nel caso

dovessero interferire con tali aree, specie se trasversalmente alla direzione di scolo, dovranno essere previsti accorgimenti volti a mantenere la continuità idraulica. I progetti delle infrastrutture dovranno inoltre essere corredati da apposita indagine idraulica, che definisca le condizioni di rischio idraulico relative alla specifica area d'intervento e le eventuali misure di mitigazione che dovranno essere previste per la messa in sicurezza degli impianti e delle cabine.

5. Ferme restando le altre disposizioni del PSC, nelle Aree A3, nella realizzazione di nuove infrastrutture, dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica (o udometrica), secondo le disposizioni del comma 8 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.
6. Nelle porzioni di territorio rurale ricadenti nelle Aree A3, l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, secondo le prescrizioni del comma 10 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.

Art. 39 quater

Aree interessate da scenari di pericolosità P2 e P3 del reticolo idrografico secondario di pianura (PGRA)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a ridurre la vulnerabilità delle aree interessate da scenari di pericolosità relativi al reticolo idrografico secondario di pianura, di cui alla "Mappa di Pericolosità e degli elementi esposti" del PGRA assunta dalla Variante PAI del fiume Po come integrazione al proprio QC.
Sul territorio comunale, tali scenari sono in particolare definiti da:
 - P2 - alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità
 - P3 - alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni - elevata probabilità.Le aree interessate da tali scenari sono riportate, con apposita grafia, nella tavola vPSC/T.1A "Sistema delle tutele".
2. Al fine di ridurre la vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana su tutto il territorio comunale entro le aree interessate da scenari di pericolosità idraulica P2 e P3, non potranno essere realizzati vani interrati e seminterrati, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 14 comma 5 delle presenti NTA.
3. Entro le aree di cui al comma 1, i nuovi insediamenti e le infrastrutture dovranno adottare misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.
4. Ai sensi del punto 5.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1300 del 01/08/2016, *"Nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da*

assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali."

Art. 40

Fasce di espansione inondabili

1. Le fasce di espansione inondabili sono zone di tutela dei corsi d'acqua definite ai sensi del comma 2a dell'art. 9 delle NTA del PTCP come le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura; tali zone di tutela sono riportate con apposita grafia nella tavola vPSC/T.1A. Le fasce di espansione inondabili sono identificate dal PSC come aree di valore naturalistico e ambientale (AVN).
2. Le fasce di espansione inondabili sono principalmente rivolte a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 9 delle NTA del PTCP ed assumono una valenza strategica per la realizzazione e valorizzazione del progetto di rete ecologica.
3. Nelle aree ricadenti nelle fasce di espansione inondabili sono vietati gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 9 delle NTA del PTCP. Entro tale fascia e per una fascia di 10 m lineari dal limite degli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua naturali, di cui al precedente art. 31, sono inoltre vietate le attività di cui al comma 7 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.
4. Per gli interventi finalizzati alla difesa idraulica e alla manutenzione da attuarsi nelle aree di cui al presente articolo, dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994.
5. Nelle fasce di espansione inondabili, previo parere favorevole dell'Ente o ufficio preposto alla tutela idraulica, sono ammessi unicamente:
 - gli interventi di cui al comma 6 dell'art. 9 delle NTA del PTCP; con specifico riferimento agli interventi, per i casi d'interesse territoriale, previsti dal comma 6c delle predette NTA del PTCP, le opere non devono avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e la morfologia degli ambiti territoriali interessati.
 - attrezzature ed infrastrutture secondo le prescrizioni dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.
 - la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature di cui al comma 15 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.
6. Nell'ambito delle fasce di espansione inondabili dei corsi d'acqua, al fine di non incrementare sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente, di ridurre la vulnerabilità degli edifici e garantire le necessarie condizioni di sicurezza, non potranno essere realizzati vani interrati o seminterrati, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 14 comma 5 delle presenti NTA. Al fine di garantire le necessarie

condizioni di sicurezza idraulica, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'edificio, ampliamento, modifica della destinazione d'uso del piano terra per usi residenziali, ove ammessi dalle presenti NTA o dal RUE, in quanto rientranti nelle casistiche di cui al comma 3 dell'art. 9 del PTCP, dovranno prevedere:

- misure attive e/o passive di protezione delle aperture al piano terreno, rispetto agli eventi alluvionali;
- lo sviluppo delle unità immobiliari residenziali almeno su due piani, con scala interna di collegamento tra piano terra e piano primo,
- una quota del piano di calpestio del piano terreno, rialzata di almeno 50 cm rispetto alla quota delle aree circostanti, negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'edificio, ove ammessi dalle presenti NTA e dal RUE.

7. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, le casistiche di cui al comma 3 dell'art. 9 delle NTA del PTCP.

Art. 41
(abrogato)

TITOLO VI
SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE

Art. 42
Sistema delle dotazioni territoriali

1. Il sistema delle dotazioni territoriali si articola in:
 - verde pubblico,
 - attrezzature di servizio,
 - infrastrutture per l'urbanizzazione,
 - dotazioni ecologiche ed ambientali.
2. In coerenza con i minimi indicati dalla LR 20/2000, sono stabilite le seguenti dotazioni minime territoriali:
 - per i nuovi insediamenti residenziali:
100 mq/100 mq di SC, di cui: 60 mq per verde pubblico attrezzato e 40 mq per parcheggi pubblici,
 - per i nuovi insediamenti ricreativi, direttivi, direzionali e commerciali:
100 mq per ogni 100 mq di SC, di cui: 40 mq per verde pubblico attrezzato e 60 mq per parcheggi pubblici,
 - per i nuovi insediamenti produttivi:
100 mq/100 mq di SC, di cui: 50 mq per verde pubblico attrezzato e 50 mq per parcheggi pubblici.
3. E' compito del POC:
 - a) articolare e specificare le dotazioni territoriali indicate dal PSC;

- b) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi;
- c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria validità.

Art. 42 bis

Ambito produttivo per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (APFER)

1. L' ambito APFER è costituito da quella porzione di territorio che è potenzialmente oggetto di trasformazione urbanistica per l' installazione di impianti che consentono di trasformare, direttamente e istantaneamente, l'energia solare in energia elettrica senza l' uso di alcun combustibile, di seguito denominati "impianti fotovoltaici". Il PSC perimetra ed individua tale ambito in coerenza con l' art. 84, comma 12 del PTCP. Gli "impianti fotovoltaici" potranno essere realizzati a schema fisso o ad inseguimento posati su supporti o strutture di sostegno per un migliore irraggiamento solare dei moduli fotovoltaici. Nell'ambito disciplinato dal presente articolo non sono ammesse strutture che configurino spazi coperti con la sola eccezione delle cabine di consegna dell' energia elettrica prodotta o di manufatti tecnici al servizio degli impianti.
2. Il PSC perimetra ed individua tale ambito, entro il quale potranno essere realizzati gli "impianti fotovoltaici" e le connesse opere di mitigazione degli impatti negativi al fine di integrarsi efficacemente con il paesaggio, nella tavola vPSC/T.1B "Classificazione del territorio". L'installazione degli "impianti fotovoltaici" non dovrà comportare l'impermeabilizzazione dei suoli interessati ed i supporti o strutture di sostegno dovranno essere amovibili e non apportare alcuna alterazione al substrato allo scopo di assicurare la reversibilità delle aree occupate. Le zone sottostanti i moduli costituenti gli "impianti fotovoltaici" dovranno essere lasciate inerbita.
3. Gli ambiti APFER sono soggetti a POC (Piano Operativo Comunale). Il POC provvede a delimitare il comparto d'intervento, che può coinvolgere in tutto o in parte l'ambito perimetrato dal PSC, da attuare nel proprio arco temporale di attuazione; ai sensi dell' art. 30 comma 4 della L.R. 20/2000, il POC assume, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal medesimo art. 30 comma 1, il valore e gli effetti del PUA (Piano Urbanistico Attuativo) stabilendone le modalità d'intervento. Il POC, può recepire specifici accordi di pianificazione con privati ex art. 18 della LR 20/2000, anche redatti al termine di concorso pubblico indetto ai sensi dell'art. 30 comma 10 della stessa.
4. Il POC, nel rispetto di quanto già stabilito dal presente articolo, definisce le ulteriori misure volte ad assicurare che gli effetti sull' ambiente connessi alla realizzazione degli "impianti fotovoltaici" siano adeguatamente mitigati; a tale scopo il POC dovrà stabilire nel dettaglio le seguenti modalità attuative:
 - i sistemi di ancoraggio al suolo dei moduli non dovranno determinare elementi di criticità per gli acquiferi sotterranei
 - la formazione di una siepe viva sul perimetro dell' ambito

- la funzionalità idraulica dei corpi ricettori delle acque meteoriche dovrà essere incrementata migliorando l'attuale reticolo scolante, collegando le canalizzazioni drenanti che saranno predisposte alla rete del bacino idrografico locale
 - la permeabilità alla fauna selvatica della recinzione a delimitazione delle aree.
5. La realizzazione degli "impianti fotovoltaici" è sottoposta, ove previsto, all'osservanza delle procedure di V.I.A. e Screening disciplinate dalla Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.
 6. All'ambito disciplinato dal presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 32 e 51.
 7. Le tecniche costruttive e le modalità di gestione degli "impianti fotovoltaici" non dovranno compromettere le caratteristiche dei suoli al fine di assicurare, a seguito della dismissione degli "impianti fotovoltaici", il corretto ripristino dello stato dei luoghi, compresa la totale rimozione degli impianti medesimi nonché dei manufatti ad essi funzionali.

Art. 43

Infrastrutture per la viabilità

1. Il PSC individua i corridoi infrastrutturali per la realizzazione delle arterie stradali necessarie per il completamento della rete stradale primaria del territorio comunale e per il raggiungimento degli obiettivi del PSC:
 - corridoio infrastrutturale per il completamento della tangenziale nord/variante di Rivara e di collegamento della stessa con l'autostrada Cispadana. Il nuovo sistema stradale dovrà essere interrotto da intersezioni adeguatamente conformate, atte a connettere gli ambiti di possibile trasformazione urbana previsti dal PSC nonché a garantire la relazione con la SP 468;
 - corridoio infrastrutturale per il completamento della tangenziale sud (variante alla via Perossaro). Il nuovo sistema stradale dovrà essere interrotto da intersezioni adeguatamente conformate atte alla connessione con la sede storica della Strada Provinciale di Correggio, con la via Lavacchi, con la Strada Provinciale di Crevalcore e con la tangenziale esistente.
2. Il "*Corridoio infrastrutturale Cispadana*" è rappresentato in modo schematico nella tavola del PSC, assumendo il tracciato del "*Progetto Definitivo Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13*", comprensivo delle fasce di rispetto e del relativo sistema di connessione al casello autostradale. Il corridoio costituisce, ai sensi dell'art. 36 bis della LR 20/2000, e indicazione di massima della sua localizzazione, attraverso la individuazione del relativo corridoio di fattibilità.
3. I corridoi indicati dal PSC costituiscono un riferimento in termini di direzione di collegamento e di ubicazione rispetto agli agglomerati urbani esistenti, e dovranno, se e ove del caso, essere precisati in sede di progettazione esecutiva e di relativo POC.

4. Nella progettazione dei tracciati stradali relativi ai corridoi indicati nella cartografia del PSC occorrerà privilegiare l'alternativa di tracciato che garantisca la maggior distanza da edifici residenziali e usi sensibili.
5. La progettazione della infrastruttura viaria deve riguardare l'insieme costituito dalla sede stradale, così come definita dal Nuovo Codice della Strada (DLgs. 285/92 e D.P.R. 495/92), nonché la relativa fascia di ambientazione, intesa come l'insieme di tutte le opere e delle porzioni di territorio necessarie per la realizzazione delle mitigazioni e/o compensazioni territoriali degli impatti correlati alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, aventi valore di dotazioni ecologiche ed ambientali.
6. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante (U.31) è disciplinata ai sensi del D.Lgs. n. 32/1998, con le specifiche di cui alla Circolare RER PG 2011/254908 del 20.10.2011.
7. Per gli impianti di distribuzione di carburante valgono le disposizioni di cui alle "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti approvate con D.C. Rg. N. 355 del 11/02/2002, facenti capo al D.Lgs. 11.2.1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificate con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 208/2009.
8. Le aree destinate alla realizzazione di impianti di distribuzione di carburante possono ospitare le attrezzature e i servizi relativi alle attività di distribuzione del carburante, di assistenza automobilistica, servizio e lavaggio, oltre a piccole attività commerciali per la vendita di accessori e articoli per gli autoveicoli e pubblici esercizi. I fabbricati di servizio devono mantenere la distanza di 10 m dalla strada e le pensiline devono mantenere la distanza minima di 3 m dalla strada stessa. Le aree esterne a potenziale rischio di contaminazione dovranno essere minimizzate e dettagliatamente individuate; le acque meteoriche ivi ricadenti dovranno essere gestite ai sensi della normativa regionale vigente in materia (DGR 286/2005 e DGR 1860/2006) e sottoposte a trattamento appropriato della prima pioggia o della totalità della portata.
9. Ferme restando le altre disposizioni del PSC, su tutto il territorio comunale, nella realizzazione di nuove infrastrutture, dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica (o udometrica), secondo le disposizioni del comma 8 dell'art. 11 delle NTA del PTCP.

Art. 44

Percorsi ciclabili

1. Il PSC individua, con apposita grafia, la "rete ciclabile primaria" ed i "corridoi di completamento della rete ciclabile primaria", con funzioni di distribuzione capillare nell'ambito dei tessuti edificati e del territorio extra-urbano.

2. I "corridoi di completamento della rete ciclabile primaria" indicati dal PSC costituiscono un riferimento in termini di direzione di collegamento e di ubicazione, ma dovranno essere precisati in sede di progettazione esecutiva e di relativo POC.
3. Gli interventi di nuova realizzazione o di riqualificazione delle piste ciclabili sono regolati dal Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili". In ogni caso la sezione dei percorsi ciclabili di nuova realizzazione deve avere una larghezza minima di m 1,50 se monodirezionale o di m 2,50 se bidirezionale.
4. Per gli ambiti di sviluppo urbano per il quali le presenti NTA abbiano prescritto la realizzazione di piste ciclabili, i piani urbanistici attuativi (PUA) relativi ai suddetti ambiti dovranno prevedere percorsi ciclabili in sede propria distinti dalla viabilità carrabile, in modo da completare la rete principale individuata dal PSC, integrandosi con questa ed assicurando sistematicamente il collegamento fra le aree residenziali, i servizi e le aree produttive.
5. Ove non sia possibile l'acquisizione al patrimonio pubblico, anche tramite esproprio, dei tratti di percorso attualmente di proprietà privata, l'Amministrazione comunale può provvedere alla stipula di apposite convenzioni con i proprietari, a titolo oneroso o gratuito, che consentano di assicurare il pubblico transito sul percorso.
6. Lungo i percorsi ciclabili è ammessa la creazione di spazi di sosta con le relative attrezzature (panchine, tavoli per pic-nic, contenitori per rifiuti, attrezzature per griglie, ecc.), che dovranno essere amovibili ed efficacemente integrate con il paesaggio.

Art. 45

Dotazioni ecologiche (DOT_E)

1. Le dotazioni ecologiche del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. La cartografia del PSC riporta le dotazioni ecologiche da attuare con meccanismi di perequazione urbanistica, articolandole nel modo seguente, in relazione alla specifica finalità:
 - fasce di ambientazione e protezione acustica (dotazioni ecologiche da attuare con procedure di perequazione urbanistica),
 - fasce boscate di protezione (dotazioni ecologiche da attuare con procedure di perequazione urbanistica).

3. Gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID), ovvero con procedure di perequazione urbanistica, nell'ambito di PUA (Piani Urbanistici Attuativi) previsti dai POC per gli ambiti ARS o APR. Il POC può infatti collegare le dotazioni ecologiche con gli ambiti ARS, APR, ai fini della realizzazione delle dotazioni ecologiche stesse, mediante l'attivazione di procedure di perequazione urbanistica. In tal caso, l'attuazione è prevista mediante un piano urbanistico attuativo (PUA) unitario che prevede l'attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio compreso fra 0,01-0,03 mq/mq, che potrà essere espresso sull'area di atterraggio (Ambito di possibile trasformazione urbana (ARS o APR)), a condizione della cessione gratuita della prima area (area di decollo).
4. Per agli edifici esistenti negli ambiti agricoli destinati ad ospitare le dotazioni ecologiche (DOT_E) del PSC, in assenza di POC:
 - sono ammessi interventi di recupero esclusivamente sugli edifici soggetti a tutela, ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC. In tali edifici è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 3 alloggi, con un massimo di 4 alloggi totali per il nucleo o complesso edilizio entro il quale l'edificio è inserito. Gli alloggi dovranno disporre di una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria SA) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU. E' inoltre ammessa la conferma del numero di alloggi esistenti al 26.09.2008 (data di adozione del PSC originario), in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti;
 - per gli edifici esistenti al 26.09.2008 (data di adozione del PSC originario) non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC è ammesso, previa demolizione dei fabbricati esistenti, il trasferimento in "Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio" (ARS) dei diritti edificatori corrispondenti alla SC esistente al 26.09.2008 (data di adozione del PSC originario), maggiorata di una percentuale pari al 40% della stessa SU. Tale diritto potrà essere esercitato attraverso il POC, che prevederà la utilizzabilità dei diritti edificatori derivanti dalla demolizione dei fabbricati, entro l'ambito ARS oggetto di POC. La demolizione sarà oggetto di un titolo abilitativo all'attività edilizia, di tipo convenzionato, in cui saranno disciplinati, oltre alla demolizione, anche le opere di sistemazione e ripristino alla coltivazione dei mappali su cui insistono i fabbricati;
 - per gli edifici esistenti non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC è comunque ammessa l'applicazione dei meccanismi perequativi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

TITOLO VII LIMITI E RISPETTI

Art. 46 Elettrodotti

1. Il PSC individua, con apposita grafia, nella tavola vPSC/T.1A, come indicazione di massima, i tracciati degli elettrodotti ad alta tensione (n. 1 linea 380 kV di

competenza Terna, n. 1 linea 132 kV di competenza RFI, a terna singola, n. 2 linee 132 kV di competenza Enel, a terna singola) esistenti ed i tracciati degli elettrodotti a media tensione 15 kV. Nella documentazione a corredo dei titoli abilitativi all'attività edilizia, il soggetto attuatore deve presentare il rilievo dell'esatta posizione della linea elettrica.

2. Per gli elettrodotti, valgono i seguenti riferimenti legislativi:
 - Legge Regionale n. 10 del 22 febbraio 1993 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative"
 - Legge Regionale n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".
 - Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici",
 - DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti",
 - Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna del 21 luglio 2008 n. 1138 "Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000 n. 30 recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico",
 - Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna del 12/07/2010 n. 978 "Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico",
 - Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna del 23/12/2013 n. 2088 "Direttiva per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts",
 - DD.MM. 29 maggio 2008 recanti "Approvazione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" ed "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica",
 - ogni altra normativa successivamente intervenuta in materia.
3. L'eventuale eliminazione di un elettrodotto fa decadere le prescrizioni relative alla fascia di rispetto.
4. La realizzazione di nuove linee elettriche è ammessa, con riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, previo assenso dell'amministrazione comunale che potrà concordare modifiche di tracciato o concordare particolari modalità di inserimento ambientale e/o paesaggistico, in relazione alle caratteristiche delle aree attraversate.
5. Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. n. 160 e relativi allegati), si riporta di seguito la tabella con le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al sopra richiamato decreto, relativo agli elettrodotti ad alta tensione che insistono nel

territorio comunale di San Felice, fornite dall'ente gestore Terna Rete Italia SpA, in sede di Conferenza di Pianificazione:

<i>Tensione nominale (kV)</i>	<i>Denominazione</i>	<i>N.</i>	<i>DPA semplice terna</i>
380	Sermide - Martignone	23345A2	47
132	Mirandola - Crevalcore ter. S.Prospero	23664F1	16
132	Mirandola - Massa Finalese	23665F1	16
132	Mirandola RT - Crevalcore RT	23004F1	17

La tavola vPSC/T.1A riporta le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) di cui sopra, con riferimento ai tracciati degli elettrodotti ad Alta Tensione.

In presenza di situazioni specifiche che interessino casi complessi (angoli di derivazione, parallelismi e incroci di elettrodotti) potrà essere richiesto all'ente gestore (Terna Rete Italia) il calcolo delle aree di prima approssimazione individuabili in corrispondenza di tali casi specifici interferenti con le situazioni in esame.

Art. 47

Impianti di telecomunicazione

1. Il PSC individua un **impianto di telecomunicazione** esistente nel territorio di San Felice (**ponte radio**), di competenza di Telecom Italia spa, che ospita una parabola di 150 cm di diametro, ad uso di collegamento in ponte radio Punto_Punto con il ponte radio di Mirandola, ubicato nell'ambito urbano consolidato, per il quale, ai sensi del dispositivo sopra richiamato "*non si applicano i divieti di cui all'art. 4 della Legge (leggi LR 30/2000)*".
2. Per quanto riguarda gli **impianti per l'emittenza radio e televisiva** valgono i seguenti riferimenti legislativi e di pianificazione sovraordinata:
 - L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
 - LR n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
 - Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 1138 "; Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico'";
 - Piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), approvato dalla Provincia di Modena con delibera CP n. 72 del 14.4.2004,
 - ogni altra normativa successivamente intervenuta in materia.

La localizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

3. Per quanto riguarda gli **impianti fissi per la telefonia mobile**, valgono i seguenti riferimenti legislativi:
- L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
 - LR n. 30 del 31 ottobre 2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
 - Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 1138 "; Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico",
 - ogni altra normativa successivamente intervenuta in materia.
- La localizzazione di nuovi impianti (fissi e mobili) per la telefonia mobile è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Art. 48 Metanodotti

1. Il PSC individua nella tavola vPSC/T.1A il tracciato del metanodotto esistente a sud del centro abitato di San Felice, condotta di distribuzione in alta pressione che conduce ad un impianto di ricezione e prima riduzione del gas naturale (REMI, cabina di primo salto o cabina di decompressione, individuata nella tavola vPSC/T.1A con la relativa fascia di rispetto di 100 metri. La localizzazione di tale metanodotto è da ritenersi indicativa e, ai fini delle trasformazioni edilizie eventualmente richieste, dovrà essere verificata con l'ente gestore.
2. Per quanto riguarda i **metanodotti** valgono i seguenti riferimenti legislativi, anche al fine di determinare le relative fasce di rispetto:
 - **per le condotte di distribuzione di media pressione:**
 - norma UNI 9165 "Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar" (Punto 6.7),
 - norma UNI 9860 "Impianti di derivazione di utenza", punto 6.3,
 - DM 16 Aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale",
 - **per le condotte di distribuzione in alta pressione:**
 - DM 16 Aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale",
 - **per le cabine di decompressione:**
 - DM 16 Aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale".

3. Le distanze da rispettare per la realizzazione di nuove edifici, ove ammessi dalle norme di zona, sono definite, in base alla legislazione sopra richiamata, in relazione al tipo di metanodotto e al tipo di nucleo abitato.
4. L'eventuale eliminazione di un metanodotto fa decadere le prescrizioni relative alla fascia di rispetto.

Art. 49

Limiti di rispetto dei depuratori

1. Il PSC individua, nella tavola vPSC/T.1A, gli impianti di depurazione ed il relativo limite della distanza di rispetto prescritta ai sensi dell'allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque all'Inquinamento (CITAI) del 04/02/1977 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione degli impianti di fognatura e depurazione".
2. L'ambito di rispetto dei depuratori comprende una fascia di 100 metri dal limite esterno degli impianti di depurazioni, ai sensi della Delibera di CITAI del 04/02/1977. Entro l'ambito delimitato da tale limite non sono ammesse nuove costruzioni se non funzionali allo stesso impianto di depurazione.
3. L'eventuale dismissione di un depuratore fa decadere le prescrizioni relative alla fascia di rispetto.

Art. 50

Limiti di rispetto cimiteriale

1. Il PSC individua, con apposita grafia, nella tavola vPSC/T.1A, gli ambiti di rispetto dei cimiteri esistenti (San Felice, Rivara e San Biagio), ai sensi dell'art 338 del R.D. 1265 del 1934 e del D.P.R. 10.9.90 n. 285.
2. Negli ambiti di rispetto dei cimiteri valgono le disposizioni di cui alla Legge 166/2002 e della LR n. 19/2004.

Art. 51

Limiti di rispetto delle infrastrutture viarie

1. Le fasce delimitate dai limiti di rispetto delle infrastrutture viarie sono destinate alla tutela delle strade, al loro ampliamento, alla realizzazione di nuove strade, alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, di parcheggi, di attrezzature connesse alla viabilità, alle piantumazioni e sistemazioni a verde, alla messa in opera di barriere antirumore o di elementi di arredo urbano, nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi della edificazione e viceversa.
2. La classificazione delle strade stabilita dal PSC è definita in coerenza con il Codice della Strada ed il relativo Regolamento attuativo (D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. n.

495/1992), che fissano le relative fasce di rispetto stradale. Ad integrazione di tali disposizioni, il RUE fissa le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, all'interno dei Centri Abitati.

3. Ai fini dell'applicazione dei rispetti stradali, il perimetro dei Centri Abitati è definito dal PSC, con riferimento:
 - all'art. A-5 della LR 20/2000,
 - ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

Il perimetro dei Centri Abitati ai sensi del Nuovo Codice della Strada, coincidente con il perimetro esterno del Territorio Urbanizzato ai sensi della LR 20/2000, è riportato nella tavola vPSC/T.1B del PSC e nelle tavole del RUE come "Perimetro esterno del Territorio Urbanizzato ai sensi della LR 20/2000 e dei Centri Abitati ai sensi del Nuovo Codice della Strada".

4. Le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali definite dal PSC, sono individuate cartograficamente nella tavola vPSC/T.1A e nel RUE, solo al di fuori dai Centri Abitati. L'individuazione cartografica delle fasce di rispetto è da assumere come riferimento della larghezza della fascia di rispetto che dovrà essere applicata, secondo quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada, dal confine di proprietà della strada. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono inedificabili. All'interno dei Centri Abitati, ancorché non cartografate, valgono le distanze fissate dal RUE.
5. Nell'ambito del territorio rurale, le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del RUE relative agli ambiti agricoli.
6. Le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali comprese entro ambiti di possibile trasformazione urbana soggetti a piano urbanistico attuativo (PUA), ancorché inedificabili, sono computabili ai fini edificatori, per le destinazioni corrispondenti.
7. Le fasce di rispetto stradale comprese entro ambiti di possibile trasformazione urbana soggetti a piano urbanistico attuativo (PUA), laddove non sia già prescritta la realizzazione di fasce di ambientazione stradale in fase di realizzazione delle infrastrutture stesse, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
 - a) la fascia posta a ridosso della sede stradale, per una larghezza di 10 m, deve essere prioritariamente sistemata a verde ed arredo della sede stradale;
 - b) la parte eccedente i primi 10 metri, nel caso di una distanza di rispetto maggiore, potrà essere sistemata come superficie privata di pertinenza degli interventi edilizi, ancorché non edificabile, o come superficie da cedere ad uso pubblico computabile nell'ambito delle dotazioni di urbanizzazione dell'insediamento.
8. Entro le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, per gli edifici esistenti al 26.09.2008 (data di adozione del PSC originario), sono ammessi interventi di tipo conservativo. Entro le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, quando ammessi dalle presenti NTA o dal RUE per i diversi ambiti o aree urbanistiche, potranno essere realizzati esclusivamente sulla porzione di immobile esterna alla fascia di rispetto stradale e comunque con modalità

tali da non pregiudicarne la sicurezza; non sono ammissibili interventi di ampliamento su edifici ricadenti interamente all'interno della fasce di rispetto stradale.

9. Le modalità per la realizzazione delle recinzioni o per l'impianto di alberature o siepi arbustive sono fissate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di applicazione.

Art. 52

Limiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie

1. Le fasce delimitate dai limiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie sono destinate alla tutela delle ferrovie, al loro ampliamento, alla realizzazione di strade di servizio, alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, di parcheggi, di attrezzature connesse alla viabilità, alle piantumazioni e sistemazioni a verde, alla messa in opera di barriere antirumore o di elementi di arredo urbano, nonché alla protezione della sede ferroviaria nei riguardi della edificazione e viceversa.
2. Le fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie sono indicate nella tavola vPSC/T.1A del PSC e sono inedificabili.
3. Gli ambiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del RUE relative agli ambiti agricoli.
4. Gli ambiti di rispetto delle infrastrutture ferroviarie compresi entro ambiti di possibile trasformazione urbana soggetti a piano urbanistico attuativo (PUA), ancorché inedificabili, sono computabili ai fini edificatori, per le destinazioni corrispondenti.
5. Per le infrastrutture ferroviarie è individuata una fascia di rispetto di 30 metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 11/07/80 n. 753, sia all'interno che all'esterno del perimetro del centro abitato.
6. Nell'ambito delle fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie, per gli edifici esistenti, sono ammessi interventi di tipo conservativo. Qualsiasi intervento è comunque subordinato ad autorizzazione dell'Ente gestore, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80.

TITOLO VIII

ZONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 53

Zone per attività estrattive

1. Il PSC individua nella tavola vPSC/T.1B, con apposita grafia, due zone per attività estrattive, in coerenza con il PAE del Comune di San Felice, approvato con Del. C.C. n. 44 del 25.9.2012

2. Entro tali zone valgono le disposizioni del PAE - Piano delle Attività Estrattive di cui al precedente comma 1.

TITOLO IX

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

elaborato di concerto con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli e
del Servizio Pianificazione Urbanistica, Paesaggio e uso Sostenibile del territorio
della Regione Emilia-Romagna
e con il Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografica della Provincia di Modena

Art. 54

Definizioni e finalità

1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (MS) che quelli dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).
2. La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:
 - indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
 - assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.Gli studi di microzonazione sismica sono stati realizzati con riguardo al complesso del territorio comunale insediato/consolidato, comprese le porzioni suscettibili di nuova edificazione, e delle reti infrastrutturali principali (definite "Aree ricomprese negli sviluppi"), in relazione a quanto indicato sullo strumento urbanistico generale ed in conformità e coerenza con quanto stabilito dagli indirizzi regionali in materia. Essi costituiscono inoltre adeguamento ed attuazione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento provinciale approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n° 46 del 18 marzo 2009.
3. La Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) rappresenta l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale. Gli elaborati della CLE individuano, anche in forma coordinata con il Piano di Protezione Civile, quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla:
 - operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza;
 - interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale.

Art. 55
Elaborati di riferimento

1. Sono elaborati di Quadro Conoscitivo gli studi di microzonazione sismica come di seguito identificati:
Microzonazione Sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza delle aree epicentrali dei terremoti della Pianura Emiliana - **Relazione illustrativa** e i relativi allegati, tra i quali riveste particolare importanza la seguente cartografia:
Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) in scala 1:10.000 (primo livello di approfondimento).
2. La Tav. vPSC/T.3 - "Microzonazione sismica - Carta dei fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione" del PSC del Comune di San Felice s.P. in scala 1:10.000 costituisce riferimento per l'applicazione delle presenti norme, individuando in particolare:
 - **per le aree ricomprese negli sviluppi:** i contenuti della "Microzonazione sismica - Carta dei fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione" sviluppate dalla Regione Emilia-Romagna, ove sono evidenziate:
 - le porzioni di territorio suscettibili di amplificazione stratigrafica e i relativi fattori di amplificazione di PGA (F_{PGA}) e di Intensità di Housner nei periodi compresi tra 0,1-0,5s e tra 0,5-1,0s ($FH_{0.1-0.5S}$ e $FH_{0.5-1.0S}$);
 - le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione stratigrafica e di potenziale liquefazione distinte in relazione alla presenza di orizzonti potenzialmente liquefacibili a differenti profondità (entro i primi 10m e tra 10 e 20m);
 - i valori stimati dell'indice di Liquefazione (IL) ed il conseguente rischio, raggruppati per gli intervalli: $0.0 < IL < 2.0$ (basso); $2.0 \leq IL < 5.0$ (moderato); $5.0 \leq IL < 15.0$ (elevato); $IL \geq 15.0$ (molto elevato).
 - **per le aree non ricomprese negli sviluppi:** la rielaborazione dei contenuti del fascicolo "Valutazione della pericolosità sismica locale" (comprensivo delle tavole sulla pericolosità sismica locale) del PSC approvato con Del. C.C. n. 25 del 22/04/2009, al fine di coordinarne i contenuti con la MS regionale, ove sono evidenziate:
 - le porzioni di territorio suscettibili di amplificazione stratigrafica e i relativi fattori di amplificazione di PGA (F_{APGA}) e di Intensità di Housner nei periodi compresi tra 0,1-0,5s e tra 0,5-1,0s ($FH_{0.1-0.5S}$ e $FH_{0.5-1.0S}$).
3. Costituisce inoltre riferimento per l'applicazione delle presenti norme, la Tav. vPSC/T.4 - "Analisi della condizione limite per l'emergenza" del PSC del Comune di San Felice s.P. in scala 1:15.000, in cui sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero e ammassamento), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali interferenti.

Art. 56

Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Microzonazione Sismica

1. In relazione all'applicazione delle presenti norme, restano ferme tutte le disposizioni condizionanti la trasformazione d'uso dei suoli di cui al presente strumento urbanistico generale o definite da Piani sovraordinati.
2. **Con riferimento alle aree RICOMPRESSE negli sviluppi** si applicano le seguenti disposizioni per la riduzione del rischio sismico:
 - a. Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione (A1 e A2) non sono richiesti ulteriori approfondimenti in sede di formazione dei successivi strumenti di pianificazione urbanistica. In queste aree per il calcolo dell'azione sismica nella progettazione di opere di classe d'uso 3 e 4, sono fortemente raccomandate specifiche analisi di risposta sismica locale.
 - b. Le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione e di potenziale liquefazione (LQ1 e LQ2) sono soggette ad approfondimenti di terzo livello per la valutazione della suscettività alla liquefazione e la stima dei cedimenti.

In tali aree, preventivamente ad ogni trasformazione urbanistico-edilizia da realizzarsi negli ambiti urbani consolidati e nel territorio rurale, deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla liquefazione il cui esito si riterrà negativo se l'indice di liquefazione IL risulterà inferiore a 2.

Se l'indice di liquefazione IL risulterà pari o superiore a 2, per il calcolo dell'azione sismica ai fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi d'uso 3 e 4, si raccomandano interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc.).

Se dopo la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione l'indice di liquefazione IL risulterà inferiore a 2 per la progettazione di opere di classe d'uso 1 e 2 è ammesso il calcolo dell'azione sismica tramite l'approccio semplificato.
 - c. Nelle aree comprese all'interno degli sviluppi sono inoltre rappresentati i fattori di amplificazione del moto sismico attesi, in termini di Intensità di Housner per i periodi compresi tra 0,1-0,5 s e tra 0,5-1,0 s. Ne consegue che per la pianificazione di interventi che prevedano opere con periodo di vibrazione superiore a 1,0 s sono da sviluppare approfondimenti mediante specifiche analisi della risposta sismica locale.

In relazione al periodo fondamentale di vibrazione delle strutture, al fine di evitare il fenomeno della doppia risonanza e contenere gli effetti del sisma, gli strumenti attuativi/esecutivi comunque denominati, devono garantire che gli interventi edilizi realizzino la minore interferenza tra periodo di vibrazione del terreno e periodo di vibrazione delle strutture. Considerato che le indagini effettuate indicano una diffusa frequenza fondamentale del terreno FO compresa tra 0,6 e 1,1 Hz, particolare attenzione dovrà essere posta in caso di

progettazione e realizzazione di opere con periodo di vibrazione T compreso tra 0,9 e 1,7 s.

3. **Con riferimento alle aree non RICOMPRESSE negli sviluppi**, si applicano le seguenti disposizioni per la riduzione del rischio sismico:
- sono definiti i fattori di amplificazione stratigrafica (A1 e A2) e preventivamente ad ogni trasformazione urbanistica ed edilizia da realizzarsi, deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla liquefazione:
 - se $IL < 2$ per il calcolo dell'azione sismica, ai fini della progettazione, è ammesso l'approccio semplificato, utilizzando i fattori amplificativi indicati rispettivamente in A1 e A2;
 - se $IL \geq 2$, per il calcolo dell'azione sismica, ai fini della progettazione, non è ammesso l'approccio semplificato e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi d'uso 3 e 4, si raccomandano interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc.).

Art. 57

Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l'Emergenza

1. Garantire e migliorare l'accessibilità alle funzioni strategiche, e quindi l'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, è obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica; pertanto gli strumenti operativi (POC), attuativi (PUA) e RUE, devono attenersi all'applicazione delle seguenti disposizioni sulla riduzione del rischio.
2. Al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica, con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la CLE, si dispone che :
 - gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti su Edifici Strategici, sulle Aree di Emergenza e sulla viabilità di connessione o di accesso;
 - sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della CLE, non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere di minima alla riduzione della condizione di interferenza e, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla sua eliminazione.
3. Si intendono interferenti sulla viabilità o rispetto alle aree di emergenza, quei fabbricati o aggregati, o singoli manufatti isolati, che ricadono nella condizione $H > L$ o, per le aree, $H > d$. Ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada (L) o rispetto al limite più vicino dell'area (d).¹

¹ Linee Guida per l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) - Roma, giugno 2012. Commissione tecnica per la micro zonazione sismica (articolo 5, comma 7 dell'OPCM 13 novembre 2010, n. 3907).